

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**123 / 2025 del 31/03/2025**

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA ANNI 2025/2029 - PROVVEDIMENTI

OGGETTO: CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA ANNI 2025/2029 - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- la Legge 21 marzo 2001 n. 74 che reca prescrizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
- la Legge Regionale del 17 marzo 2015 n. 5 dispone che AREU per le attività di soccorso sanitario, compreso l'elisoccorso in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, si avvale in base ad apposita convenzione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - Servizio Regionale Lombardo;
- l'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, applicabili al CNSAS Lombardo in quanto regolarmente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ex D.Lgs. 117/2017 da almeno sei mesi, a decorrere dal 15/12/2022;

DATO ATTO che in attuazione a quanto sopra AREU, per lo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo e ostile nel territorio della Regione Lombardia intende avvalersi della collaborazione del CNSAS Lombardo, il quale:

- dispone di un'ampia base di volontari qualificati, nonché di tecnici e figure professionali specialistiche previste dalla Legge n. 74/2001, addestrati alla movimentazione e al soccorso in ambiente montano, ipogeo e ostile
- intende mettere a disposizione di AREU nell'ambito della propria attività istituzionale di soccorso degli infortunati, dei pericolanti e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio (comma 2, art. 1 della Legge n. 74/2001);

DATO ATTO che con deliberazioni AREU n. 126 del 14.07.2011, n. 194 del 14.07.2014 e n. 83 del 21.03.2017 sono state approvate, rispettivamente, per il triennio 2011-2013, per il triennio 2014-2016 e per il triennio 2017-2019 le convenzioni tra l'AREU e il Corpo Nazionale

Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS – Servizio Regionale Lombardo stabilendo le modalità e le condizioni per il supporto allo svolgimento dei relativi interventi;

DATO ATTO, inoltre, che con delibera n. 243 del 2020 è stata approvata la convenzione tra l'AREU e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS – Servizio Regionale Lombardo, per gli interventi di soccorso nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio di Regione Lombardia, con decorrenza fino al 31.12.2024;

DATO ATTO, inoltre, che con provvedimento deliberativo n. 42/2025 del 11.02.2025 AREU ha preso atto della proroga della convenzione, approvata con Deliberazione n. 243/2020, sino al 31.03.2025;

PRECISATO che con note prot. AREU n. 3038 del 27.01.2025 e n. 3330 del 30.01.2025, recanti chiarimenti in merito alla Convenzione tra AREU e CNSAS Lombardo, le Parti hanno concordato sull'opportunità di ricondurre le attività di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e b) della convenzione prorogata al 31.03.2025, alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017, e hanno riconosciuto che è interesse delle parti assoggettare il loro svolgimento alla disciplina di cui all'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017, a decorrere dal 01.01.2025;

RITENUTO, pertanto che, i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a far data dall'01.01.2025, saranno definiti tra le parti nell'ambito della nuova convenzione, e dei relativi allegati;

RITENUTO opportuno procedere all'aggiornamento del rapporto convenzionale tra AREU e il CNSAS Lombardo, determinando una parziale revisione dei rapporti economici ed operativi tra le parti, con necessità di adottare un nuovo testo convenzionale aggiornato alle disposizioni normative attualmente vigenti, nonché con le nuove esigenze organizzative e di servizio;

RILEVATO che la complessità del territorio e le numerose attività ricreative - alpinistiche, escursionistiche e speleologiche - e lavorative in esso praticate, unitamente alle difficoltà di collegamento e/o comunicazione, presuppongono, nei casi di incidente, una diversificazione degli interventi di soccorso, riconducibili a tre macro-scenari operativi:

- a. infortuni o malori in Ambiente Ostile: emergenze sanitarie risolvibili con l'impiego di elisoccorso o con autoveicoli di soccorso speciali o con squadre di terra; la squadra di soccorso è composta da una componente tecnica con qualificazione di carattere sanitario e, se richiesto dalla SOREU, nei tempi e nelle modalità concordate tra la Sala operativa richiedente e il Capo stazione competente per zona del CNSAS, da una componente sanitaria addestrata alla movimentazione in tali ambienti, specializzata a muoversi in autonomia anche di notte e in condizioni meteo avverse e/o in ambienti ipogei;
- b. interventi di soccorso non sanitario in Ambiente Ostile: emergenza non sanitaria, che necessita dell'impiego di un adeguato numero di soccorritori tecnicamente addestrati alla movimentazione e al soccorso nel predetto ambiente, in considerazione anche del potenziale rischio evolutivo sanitario;

- c. Interventi di ricerca di persone disperse: tutte quelle situazioni nelle quali la ricerca della persona è localizzata in un'area determinata a seguito di un evento accidentale, idoneo a porre in pericolo la vita umana. Tali eventi, ricadendo in ambiente montano, impervio ed ipogeo, o reso ostile per le condizioni meteorologiche (nevicata, piogge o temperature basse), sono di competenza del CNSAS e riguardano, a titolo esemplificativo: escursionisti, alpinisti, speleologi, cercatori di funghi, boscaioli, pastori, e altri, per i quali risulta definita un'area di ricerca.

PRESO ATTO che la Direzione di AREU, unitamente alle strutture interne competenti, e del CNSAS Lombardo hanno concordato il contenuto della convenzione per il quinquennio 2025 – 2029, avente decorrenza dal 01.04.2025 fino al 31.12.2029;

CONSIDERATO che la convenzione e i relativi allegati disciplinano in particolare i rapporti tra le parti per le seguenti attività:

- a. interventi di emergenza urgenza extraospedaliera in ambiente impervio e ostile, con o senza supporto medico e/o infermieristico;
- b. il recupero di persone incolumi in difficoltà, in luoghi che risultano inaccessibili ai mezzi di soccorso di base (MSB) tramite viabilità ordinaria, in ambiente ostile con particolare attenzione al rischio evolutivo sanitario;
- c. il trasporto dal luogo dell'evento al primo mezzo di soccorso, contestualmente inviato dalla SOREU, effettuato da personale in possesso della qualificazione di carattere sanitario;
- d. l'organizzazione di interventi di supporto tecnico, operativo e logistico alle attività di elisoccorso;
- e. le attività di supporto alla Centrale Regionale Elisoccorso (CREli) di AREU sita presso la SOREU ALPINA;
- f. ricerca di persone disperse;
- g. recupero dei caduti in ambiente ostile;
- h. la promozione di attività di prevenzione e di vigilanza degli infortuni, purché autorizzate da AREU, in ambiente montano e ipogeo;
- i. organizzazione e gestione dei corsi di formazione per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze tecnico alpinistico-speleologiche specifiche in ambiente impervio, rivolti sia agli operatori CNSAS da impegnare in attività di soccorso in ambiente montano e ipogeo, sia agli operatori sanitari del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera della Regione Lombardia;

STABILITO che:

- per le attività oggetto di convenzionamento, ai sensi dell'56 comma 2 del D.Lgs 117/2017, è previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal CNSAS Lombardo per la realizzazione delle attività di interesse generale e di pubblica utilità attribuite allo stesso dalla L. n. 74/2001;

- l'importo complessivo del rimborso delle spese non può superare quanto indicato nel bilancio preventivo presentato ad AREU dal CNSAS Lombardo ed approvato annualmente da AREU;
- AREU riconosce annualmente al CNSAS Lombardo le seguenti spese, effettivamente sostenute e documentate:
 - a. costi diretti di competenza dell'esercizio riconducibili allo svolgimento delle attività di interesse generale indicate all'articolo 3 della convenzione;
 - b. costi indiretti di competenza dell'esercizio per la gestione e il mantenimento dell'efficienza dell'organizzazione, limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;
- i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese ammesse a rimborso sono individuati nell'Allegato n. 7 della convenzione, "Modalità di verifica dell'attività svolta e criteri di rimborso delle spese sostenute", il quale, anche in vigore di convenzione, potrà essere aggiornato in accordo tra le parti, a fronte di specifiche esigenze;
- AREU non riconosce costi il cui onere risulti già rimborsato da altri Enti pubblici o soggetti privati con finanziamenti vincolati finalizzati a sostenere l'attività oggetto della convenzione;

DATO ATTO, inoltre, che AREU ha approvato, con la citata deliberazione 42/2025, eccezionalmente e al fine di non compromettere il buon funzionamento del servizio di emergenza urgenza extraospedaliero che il CNSAS Lombardo supporta per le attività di competenza, la liquidazione di un acconto straordinario pari ad € 874.240,00, somma definita pari al valore del 20% (80% trimestralizzato) del preventivo delle spese 2024, approvato con Deliberazione n. 405/2023;

CONSIDERATO che con ulteriori e successivi provvedimenti AREU provvederà a favore del CNSAS Lombardo a:

- definire e approvare un ulteriore acconto trimestrale integrativo rispetto a quanto erogato tramite delibera AREU n. 42/2025;
- approvare il bilancio preventivo 2025;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione ed i relativi allegati, tra l'AREU e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS – Servizio Regionale Lombardo per gli interventi di soccorso nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio di Regione Lombardia,

allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la convenzione e i relativi allegati disciplinano i rapporti tra AREU e il CNSAS Lombardo in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. interventi di emergenza urgenza extraospedaliera in ambiente impervio e ostile, con o senza supporto medico e/o infermieristico;
 - b. il recupero di persone incolumi in difficoltà, in luoghi che risultano inaccessibili ai mezzi di soccorso di base (MSB) tramite viabilità ordinaria, in ambiente ostile con particolare attenzione al rischio evolutivo sanitario;
 - c. il trasporto dal luogo dell'evento al primo mezzo di soccorso, contestualmente inviato dalla SOREU, effettuato da personale in possesso della qualificazione di carattere sanitario;
 - d. l'organizzazione di interventi di supporto tecnico, operativo e logistico alle attività di elisoccorso;
 - e. le attività di supporto alla Centrale Regionale Elisoccorso (CREli) di AREU sita presso la SOREU ALPINA;
 - f. ricerca di persone disperse;
 - g. recupero dei caduti in ambiente ostile;
 - h. la promozione di attività di prevenzione e di vigilanza degli infortuni, purché autorizzate da AREU, in ambiente montano e ipogeo;
 - i. organizzazione e gestione dei corsi di formazione per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze tecnico alpinistico-speleologiche specifiche in ambiente impervio, rivolti sia agli operatori CNSAS da impegnare in attività di soccorso in ambiente montano e ipogeo, sia agli operatori sanitari del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera della Regione Lombardia;
3. di stabilire che la predetta convenzione ha durata dal 01.04.2025 sino al 31.12.2029, con esclusione del tacito rinnovo;
4. di dare atto che il finanziamento della convenzione per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2029 viene garantito nell'ambito del finanziamento regionale assegnato ad AREU in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale per gli esercizi di riferimento;
5. che i criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a far data dall'01.01.2025, sono quelli definiti nell'ambito dell'attuale convenzione, e dei relativi allegati;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'amministrazione e che la spesa derivante dalle attività previste dalla convenzione verrà definita con le successive deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi annuali del CNSAS e sarà contabilizzata nel bilancio preventivo di ogni singolo esercizio di interesse al conto 30.20.22.90 (rimborso servizio di soccorso alpino e

speleologico (CNSAS):

7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell' Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI
INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO,
NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO
DI REGIONE LOMBARDIA**

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede operativa in Milano, via Alfredo Campanini n. 6, C.F. e P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, in qualità di Direttore Generale

E

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Lombardo (di seguito per brevità CNSAS Lombardo), con sede in Lecco (LC), via Largo Caleotto, 29/30 C.F. 02202060139, P.IVA 03686290135, struttura operativa regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito per brevità CNSAS), in atto rappresentata dal Sig. Marco Astori legale rappresentante pro tempore, in qualità di Presidente Regionale.

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO CHE

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero anche attraverso i percorsi di formazione per il personale sanitario, tecnico amministrativo, di promozione e diffusione della cultura del soccorso;
- la Legge 21 marzo 2001 n. 74 reca disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. In particolare:
 - All'art. 1 c. 1 riconosce *"il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS"*;
 - All'art. 1 c. 2 affida al CNSAS competenza relativamente *"al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca ed al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale"*;
 - Sempre all'art. 1 c. 2 attribuisce al CNSAS la funzione di coordinamento e

- direzione delle operazioni in caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni;
- All'art. 1 c. 3 dispone che *“il CNSAS contribuisce alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi”*;
 - All'art. 2 c. 2 stabilisce che *“le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (...) individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo”*;
 - All'art. 2 c. 3 stabilisce, in forza del riconoscimento delle competenze e del ruolo di servizio pubblico attribuito al CNSAS, che *“le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso”*;
 - il CNSAS Lombardo ha tra i propri fini statutari lo svolgimento di attività di soccorso sanitario e altre attività di soccorso ed intervento in ambiente montano, impervio, ipogeo o ostile e collabora alle attività di ricerca di persone scomparse in caso di attivazione da parte delle Prefetture competenti e secondo quanto previsto dai relativi piani provinciali;
 - AREU riconosce nell'attività del CNSAS il perseguimento di un interesse di carattere generale e un servizio di pubblica utilità, in ragione di quanto disposto dall'art. 1 della L. 74/2001 e dalla Legge Regionale n. 5 del 17 marzo 2015;
 - ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 17 marzo 2015, *“Le attività di soccorso sanitario, compreso l'elisoccorso, sono svolte dalla Regione Lombardia per il tramite dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) che, in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, si avvale in base ad apposita convenzione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - Servizio Regionale Lombardo.”*
 - il CNSAS Lombardo dichiara di essere regolarmente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ex D.Lgs. 117/2017 da almeno sei mesi, a decorrere dal 15/12/2022;
 - in attuazione a quanto sopra AREU per lo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo e ostile nel territorio della Regione Lombardia intende avvalersi della collaborazione del CNSAS Lombardo, il quale dispone di un'ampia base di volontari qualificati, nonché di tecnici e figure professionali specialistiche previste dalla Legge n. 74/2001, addestrati

alla movimentazione e al soccorso in ambiente montano, ipogeo e ostile che intende mettere a disposizione di AREU nell'ambito della propria attività istituzionale.

VISTI E CONSIDERATI

- la DGR n. 37434 del 17/07/1998 e la DGR 45819 del 22/10/1999 come successivamente modificate e integrate anche dalla DGR n. 18577 del 05/08/2004;
- l'art. 16 della L.R. n. 33 del 30.12.2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" come modificata dalla L.R. 11 agosto 2015 n.23 e dalla L.R. n. 22 del 10.12.2019 "Seconda legge di semplificazione 2019" e dalla L.R. n. 22 del 14.12.2021;
- la DGR n. VII/6994 del 02/04/2008 "Attivazione dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) in attuazione della legge regionale n. 32/2007", con la quale AREU è stata attivata;
- la DGR n. IX/1478 del 30.03.2011 "Determinazioni in ordine all'organizzazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo in attuazione della L.R. n. 32/2007" e successive modificazioni;
- la DGR n. XI/2701 del 23.12.2019 "Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)";
- la DGR n. XI/4078 del 21.12.2020 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 11 della LR n. 22/2019 - Costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza";
- il D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" (approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016 n. 106);
- richiamato in particolare l'art. 56, del sopraindicato Codice del Terzo Settore, rubricato "Convenzioni", che disciplina le modalità di stipula delle convenzioni tra le pubbliche amministrazioni, da un lato, e le organizzazioni di volontariato o le associazioni di promozione sociale dall'altro lato.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONDIVISO CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono e formano parte integrante ed essenziale della presente convenzione, anche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, Legge 241/1990.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della Convenzione i

Regolamenti e gli Atti allegati che si indicano e individuano precisamente come di seguito:

- 1 "Regolamento attuativo";
- 2 "Protocollo intervento del CNSAS LOMBARDO";
- 3 "Protocollo generale per attività di elisoccorso";
- 4 "Attività di supporto tecnico in SOREU ALPINA";
- 5 "Formazione per il Soccorso Sanitario in ambiente Impervio";
- 6 "Schemi di rendicontazione spese sostenute per i progetti di investimento pluriennali";
- 7 "Modalità di verifica dell'attività svolta e criteri di rimborso delle spese sostenute";
- 8 "Procedura per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria".

Art. 2 CONTESTO OPERATIVO

1. L'estensione del territorio montuoso lombardo risulta essere, rispetto ad altre regioni, particolarmente rilevante con un'area di 780.000 ettari, ipoteticamente divisa in due fasce orizzontali: a nord le Alpi Retiche ed al centro la fascia prealpina che degrada, a Sud, nella pianura padana. Le Retiche corrispondono esclusivamente alle province di Sondrio e Brescia, con un territorio prevalentemente granitico e ricco di estesi ghiacciai confinanti a N/O con la Svizzera e a N/E con il Trentino e Alto Adige.
2. Sia le alte quote (gruppi del Bernina e Adamello) sia la fascia prealpina rendono il territorio estremamente impervio e particolarmente interessante dal punto di vista alpinistico. Inoltre, la relativa vicinanza di queste montagne alla fascia centrale padana e la varietà delle attività che vi si possono praticare, tra cui sport emergenti (canyoning, mountain bike, parapendio, ecc.), facilitano il forte afflusso di alpinisti, escursionisti e turisti.
3. I bacini carsici della fascia prealpina, le cui cavità raggiungono anche profondità di oltre 1.300 metri e con sviluppo di oltre 50 km, suscitano l'interesse di un elevato numero di speleologi provenienti da tutta Italia e dall'estero.
4. In tutta la fascia alpina, prealpina e collinare vi sono insediamenti abitativi in zone non servite da strade carrabili, baite di montagna, alpeggi, attività lavorative turistiche e agro-silvo-pastorali.
5. La complessità del territorio e le numerose attività ricreative - alpinistiche, escursionistiche e speleologiche - e lavorative in esso praticate, unitamente alle difficoltà di collegamento e/o comunicazione, presuppongono, nei casi di incidente, una diversificazione degli interventi di soccorso, riconducibili a tre macro-scenari operativi:

- a. *infortuni o malori in Ambiente Ostile*: emergenze sanitarie risolvibili con l'impiego di elisoccorso o con autoveicoli di soccorso speciali o con squadre di terra; la squadra di soccorso è composta da una componente tecnica con qualificazione di carattere sanitario e secondo le modalità operative descritte nell' ALLEGATO 1, da una componente sanitaria addestrata alla movimentazione in tali ambienti, specializzata a muoversi in autonomia anche di notte e in condizioni meteo avverse e/o in ambienti ipogei;
- b. *interventi di soccorso non sanitario in Ambiente Ostile*: emergenza non sanitaria, che necessita dell'impiego di un adeguato numero di soccorritori tecnicamente addestrati alla movimentazione e al soccorso nel predetto ambiente, in considerazione anche del potenziale rischio evolutivo sanitario;
- c. *Interventi di ricerca di persone disperse¹*: tutte quelle situazioni nelle quali la ricerca della persona è localizzata in un'area determinata a seguito di un evento accidentale, idoneo a porre in pericolo la vita umana. Tali eventi, ricadendo in ambiente montano, impervio ed ipogeo, o reso ostile per le condizioni meteorologiche (nevicata, piogge o temperature basse), sono di competenza del CNSAS e riguardano, a titolo esemplificativo: escursionisti, alpinisti, speleologi, cercatori di funghi, boscaioli, pastori, e altri, per i quali risulta definita un'area di ricerca.

Art. 3 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. AREU riconosce il ruolo di pubblico servizio svolto dal CNSAS Lombardo, il quale ha il compito - così come richiamato nelle premesse - di svolgere attività di cui al precedente comma 5, lettere a,b,c dell'art. 2, compreso il recupero dei caduti in ambiente ostile, il tutto nel rispetto delle normative nazionali e regionali richiamate in premessa, e intende avvalersi del servizio del CNSAS Lombardo per:
 - a. interventi di emergenza urgenza extraospedaliera in ambiente impervio e

¹La ricerca e soccorso ai dispersi - distinta dalla ricerca di persone scomparse - riguarda tutte quelle situazioni nelle quali la ricerca della persona è localizzata in un'area determinata a seguito di un evento accidentale, idoneo a porre in pericolo la vita umana (cfr. la Circolare del 6 marzo 2014 del Commissario straordinario per le persone scomparse e la Circolare del 16 maggio 2016 del Capo Dipartimento della protezione civile e, in particolare, le competenze attribuite al CNSAS ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 74 del 2001 e successive modifiche). Questa attività non rientra nei piani prefettizi e ricomprende tra le persone disperse, a titolo meramente esemplificativo: escursionisti, alpinisti, speleologi, cercatori di funghi, boscaioli, pastori, e altri, per i quali risulta definita un'area di ricerca. Ricadendo tale evento in un ambiente, montano, impervio ed ipogeo, o reso ostile per le condizioni meteorologiche (nevicata, piogge o temperature basse) anche in funzione del possibile rischio evolutivo sanitario della persona scomparsa, (come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 74 del 2001, così come modificata dalla legge n. 126 del 2020), questi interventi di ricerca e soccorso sono di competenza del CNSAS. Nel caso in cui la dinamica degli interventi si configuri invece come ricerca di persona scomparsa l'attività di ricerca dovrà essere attivata previa informativa e autorizzazione prefettizia secondo i protocolli dalla stessa autorizzati. La medesima Autorità Prefettizia provvederà, sulla base delle informazioni in suo possesso.

- ostile, con o senza supporto medico e/o infermieristico;
- b. il recupero di persone incolumi in difficoltà, in luoghi che risultano inaccessibili ai mezzi di soccorso di base (MSB) tramite viabilità ordinaria, in ambiente ostile con particolare attenzione ai rischi evolutivo sanitario;
 - c. il trasporto dal luogo dell'evento al primo mezzo di soccorso, contestualmente inviato dalla SOREU, effettuato da personale in possesso della qualificazione di carattere sanitario prevista all'Allegato n. 5 ("Formazione per il Soccorso Sanitario in ambiente Impervio");
 - d. l'organizzazione di interventi di supporto tecnico, operativo e logistico alle attività di elisoccorso secondo quanto disciplinato dall'Allegato n. 3 ("Protocollo generale per attività di elisoccorso"). Per l'attività di elisoccorso, il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS Lombardo avrà la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni tecnico alpinistiche delle diverse organizzazioni coinvolte e sarà l'unico responsabile della sicurezza a terra dei soccorritori e delle persone soccorse, così come disciplinato dall'art. 1 comma 2 della Legge n. 74/2001. Le modalità di concorso del CNSAS Lombardo all'attività di elisoccorso sono disciplinate nel Regolamento attuativo della presente convenzione (Allegato n. 1 "Regolamento attuativo");
 - e. le attività di supporto alla Centrale Regionale Elisoccorso (CREli) di AREU sita presso la SOREU ALPINA, come previste nel "Protocollo Generale per l'attività di Elisoccorso" (Allegato n. 3) e dall'allegato "Attività di supporto tecnico in SOREU ALPINA" (Allegato n. 4), sia per le attività previste dal "Protocollo intervento del CNSAS LOMBARDO" (Allegato n. 2);
 - f. ricerca di persone disperse, come definita nell'art. 2, comma 5, lett. c);
 - g. recupero dei caduti in ambiente ostile;
 - h. la promozione di attività di prevenzione e di vigilanza degli infortuni in ambiente montano e ipogeo, purché autorizzate da AREU.
2. AREU è il soggetto preposto dalla Regione alla formazione specifica degli operatori del CNSAS Lombardo nell'ambito del Soccorso Sanitario e riconosce, ai sensi della Legge n. 74/2001, le Scuole del CNSAS quali organismi professionali per la formazione in ambito di ricerca dispersi e soccorso in Ambiente Ostile avvalendosi del CNSAS Lombardo quale soggetto di riferimento tecnico, e didattico. In particolare, si avvale del CNSAS Lombardo per organizzare e gestire corsi di formazione per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze tecnico alpinistico-speleologiche specifiche in ambiente impervio, rivolti sia agli operatori CNSAS Lombardo da impegnare in attività di soccorso in ambiente montano e ipogeo, sia agli operatori sanitari del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera della Regione Lombardia.
3. AREU acquisisce il parere del CNSAS Lombardo nell'ambito della valutazione

dei piani di soccorso presentati sul portale GAMES per eventi/manifestazioni che si svolgono in ambiente impervio/montano al fine di meglio identificare eventuali criticità nei soccorsi e su richiesta specifica di AREU può supportare la stessa nel posizionamento dei soccorsi.

Art. 4 INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE ATTIVITÀ E DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore, le attività e le prestazioni oggetto della convenzione sono riconducibili tra le attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma primo, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Art. 5 CONTENUTO E MODALITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO

1. Per lo svolgimento degli interventi di soccorso nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio della Regione Lombardia il CNSAS Lombardo si avvale prevalentemente di personale volontario.
2. Detti interventi vengono effettuati nelle modalità del soccorso terrestre e dell'elisoccorso e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel soccorso in ambiente montano e speleologico, nel soccorso in parete, nel soccorso in valanga, nella localizzazione e ricerca in superficie, nel soccorso su impianto a fune (funivie, seggiovie etc.), nel soccorso su ghiaccio (cadute in crepaccio), nel soccorso in forra (canyon, fiumi etc.), nei recuperi in laghi alpini e risorgenze, nel soccorso in grotta e negli ambienti ipogei, nel soccorso su piste da sci.
3. Le modalità di effettuazione degli interventi sono stabilite nel "Protocollo intervento del CNAS Lombardo" Allegato al presente convenzione sub doc. n. 2.
4. Il CNSAS Lombardo contribuisce, alle attività di elisoccorso di AREU con i propri Tecnici di Elisoccorso (T.E.) e Unità Cinofile da valanga, secondo le modalità disciplinate nel "Protocollo generale per l'attività di elisoccorso" allegato alla presente convenzione sub Allegato. doc. n. 3.
5. L'effettuazione degli interventi di soccorso è assicurata a qualsiasi ora e con qualsiasi condizione meteorologica, salvo ipotesi di forza maggiore e in ogni caso previa valutazione delle condizioni di sicurezza dei soccorritori, così come definite sul posto dal responsabile delle operazioni del CNSAS Lombardo.

Art. 6 NUMERO E QUALIFICA PROFESSIONALE DELLE PERSONE IMPEGNATE NELLE ATTIVITÀ CONVENZIONATE

1. Il CNSAS Lombardo si impegna a utilizzare personale tecnico qualificato sulla base di una selezione di ingresso e di successivi percorsi formativi obbligatori atti

ad ottenere tutte le necessarie specializzazioni tecniche e sanitarie. Il CNSAS Lombardo si impegna altresì a sottoporre detto personale a verifica periodica, secondo le modalità previste dalla documentazione prescrittiva di AREU, sia con riferimento alle singole qualifiche necessarie, sia con riferimento alle competenze da certificare, se di carattere sanitario.

2. Tutto il personale viene sottoposto a sorveglianza sanitaria, se previsto dal Testo unico sulla sicurezza, oppure a controllo sanitario. I tecnici vengono dotati dei DPI, di attrezzature tecniche specifiche, materiale sanitario e presidi sanitari adeguati e vengono impiegati in numero idoneo allo svolgimento delle attività di intervento afferente alla presente convenzione.
3. Il CNSAS Lombardo garantisce un numero congruo di tecnici necessari a garantire tutte le attività previste dalla presente convenzione: AREU ha facoltà di richiedere annualmente, per le singole figure tecniche professionali messe a disposizione dal CNSAS Lombardo ed in base ai fabbisogni derivanti da analisi condivise dei dati di attività, l'adeguamento del numero di dette figure. Alla data di stesura del presente documento, il numero totale di tecnici appartenente al CNSAS Lombardo è pari a 922 unità, così suddivise:

| Delegazione | Nr. stazioni | Nr. Tecnici | TeSA Tss | TE ¹ | Medici | infermieri | Istruttori Tecnici | Istruttori Sanitari | TCO |
|------------------|--------------|-------------|------------|-----------------|-----------|------------|------------------------|------------------------|----------|
| V Bresciana | 7 | 177 | 20 | 8 | 5 | 14 | 12 | 3 | 4 |
| VI Orobica | 7 | 144 | 16 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| VII Valtellinese | 10 | 285 | 30 | 8 | 3 | 6 | 15 | 2 | 0 |
| IX Speleologica | 1 | 64 | 24 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 |
| XIX Lariana | 7 | 252 | 46 | 7 | 20 | 20 | 8 | 9 | 1 |
| TOTALE | 32 | 922 | 136 | 29 | 33 | 52 | 51 ² | 20 ² | 8 |

¹ TE: personale che presta il proprio operato nelle Basi di Elisoccorso

² Ripartizione specialità istruttori:

| Tecnico | | | | | Sanitario | | TOTALE |
|---------|-------|------|-------|------|-----------|-------|-----------|
| IrTEC/s | InTec | InUC | IrFOR | CORF | IrSAN | InSAN | |
| 32 | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | 7 | 71 |

Art. 7 COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il personale volontario in forza al CNSAS Lombardo è assicurato, con contratto stipulato con primario Istituto Assicurativo e per idonea copertura, contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Il CNSAS Lombardo si impegna a presentare ad AREU, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e ogni qualvolta richiesto, la copia delle polizze assicurative previste dalla normativa applicabile e la copia delle quietanze di pagamento.

Art. 8 MODALITÀ DI COORDINAMENTO DEI SOCCORRITORI CON GLI

OPERATORI DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il CNSAS Lombardo è organizzato secondo una struttura gerarchica definita statutariamente. I volontari impiegati negli interventi oggetto della presente convenzione sono coordinati direttamente dal proprio capostazione, responsabile della gestione delle operazioni di soccorso sul proprio territorio di competenza. Nel caso in cui l'intervento veda coinvolti altri enti oppure sia di carattere provinciale, la competenza diretta passa al Delegato di zona oppure al Presidente Regionale, in qualità di rappresentante legale dell'associazione, che ne sovrintende tutte le attività. Tutte queste figure sono elette secondo le modalità previste dallo Statuto CNSAS Lombardo e restano in carica per 3 anni.
2. I tecnici che prestano il proprio operato nella SOREU (TCO - Tecnici che prestano il proprio operato nella SOREU) hanno un referente, indicato dal gruppo e nominato dalla Direzione Regionale del CNSAS Lombardo, che si fa carico di raccogliere le esigenze ed eventuali indicazioni tecniche per sottoporle alla stessa. Questa figura è anche indicata al Responsabile di SOREU come riferimento per analizzare eventuali necessità operative ed opera in sinergia con quanto disposto dalla Direzione AREU e dalle istruzioni condivise con il CNSAS Lombardo.
3. In ciascuna delle basi di Elisoccorso è individuato dalla Direzione Regionale del CNSAS Lombardo, un Responsabile di base. Tale figura coordina e organizza le attività generali dei tecnici, presso la propria base di competenza, in sinergia con quanto disposto dalla Direzione AREU e dai Responsabili del servizio di elisoccorso. I tecnici, essendo parte dell'equipe di soccorso, durante le attività si coordinano con la componente aeronautica e con la parte sanitaria per definire strategie e modalità di intervento.

Art. 9 RIMBORSO PER LE ATTIVITÀ OGGETTO DI CONVENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del CTS, è previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal CNSAS Lombardo per la realizzazione delle attività di interesse generale e di pubblica utilità attribuite allo stesso dalla L. n. 74/2001, oggetto della presente convenzione, con esclusione delle attività di cui all'art. 13.
2. L'importo complessivo del rimborso delle spese di cui al comma 1 non può superare quanto indicato nel bilancio preventivo del CNSAS Lombardo approvato annualmente da AREU. Nel caso in cui, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 31/12 dell'anno di riferimento, AREU dovesse richiedere volumi di attività incrementali, si procederà all'approvazione delle necessarie risorse economiche aggiuntive.
3. Le risorse economiche destinate alla presente convenzione trovano copertura nell'assegnazione economica annuale di Fondo Sanitario regionale effettuata da Regione Lombardia ad AREU.

4. Per le attività oggetto della presente convenzione AREU riconosce annualmente al CNSAS Lombardo le seguenti spese, effettivamente sostenute e documentate:
 - a. costi diretti di competenza dell'esercizio riconducibili allo svolgimento delle attività di interesse generale indicate all'articolo 3;
 - b. costi indiretti di competenza dell'esercizio per la gestione e il mantenimento dell'efficienza dell'organizzazione, limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
5. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese ammesse a rimborso sono individuati nell'Allegato n. 7, "Modalità di verifica dell'attività svolta e criteri di rimborso delle spese sostenute", il quale, anche in vigore di convenzione, potrà essere aggiornato in accordo tra le parti, a fronte di specifiche esigenze.
6. AREU non riconosce costi il cui onere risulti già rimborsato da altri Enti pubblici o soggetti privati con finanziamenti vincolati finalizzati a sostenere l'attività oggetto della convenzione.

Art. 10 ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DEGLI ACCONTI

1. Il CNSAS Lombardo si impegna a presentare entro il **31 ottobre** di ciascun anno di validità della convenzione, il preventivo delle spese per l'esercizio successivo.
2. AREU si impegna ad approvare entro il **31 dicembre** di ciascun anno di validità della convenzione il preventivo delle spese presentato dal CNSAS Lombardo e darne tempestiva comunicazione al CNSAS Lombardo stesso.
3. L'erogazione degli acconti da parte di AREU avviene con le seguenti modalità:
 - a. Un primo acconto pari al 47,5% sul preventivo dell'anno, contestualmente all'approvazione dello stesso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del relativo documento fiscale da parte del CNSAS Lombardo;
 - b. un secondo acconto pari al 47,5% sul preventivo dell'anno, a partire dal 1° giugno ed entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte del CNSAS Lombardo del relativo documento fiscale.

Art. 11 ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DEL SALDO

1. Il CNSAS Lombardo si impegna a presentare entro il **30 giugno** di ciascun anno di validità della convenzione, il rendiconto consuntivo delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente unitamente al bilancio d'esercizio, redatto secondo quanto previsto dal CTS, approvato dall'Assemblea regionale, accompagnato dal verbale dell'Assemblea regionale e dal verbale dell'Organo di revisione del CNSAS Lombardo. Il termine sopra indicato del 30 giugno può essere derogato ove sopravvenga un valido motivo non dipendente dalla volontà del CNSAS. In tal caso e sulla base delle ragioni del ritardo le Parti definiranno concordemente la nuova data per la consegna del rendiconto consuntivo.

2. Il contenuto del rendiconto consuntivo delle spese di cui al punto precedente e le relative modalità di verifica sono definite nell'Allegato n. 7.
3. AREU, a conclusione delle attività di verifica di cui al comma 2, approva l'ammontare delle spese riconosciute e il relativo saldo o recupero, al netto degli acconti già erogati.
4. AREU si impegna a erogare l'eventuale saldo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del relativo documento fiscale da parte del CNSAS Lombardo.

Art. 12 PROGETTI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE

1. Oltre a quanto previsto in merito al riconoscimento delle spese di cui all'art. 9, è possibile prevedere l'approvazione di specifici Progetti di investimento pluriennale. Tali Progetti, approvati unitamente al preventivo annuale, devono trovare copertura economica nei limiti del vincolo delle risorse complessivamente previste dal comma 2 dell'art. 9.
2. La pianificazione pluriennale dei singoli Progetti, valutata la fattibilità dell'intervento, non deve superare la scadenza della presente convenzione. Se, alla scadenza della convenzione, eventuali progetti non saranno stati realizzati o ultimati, il CNSAS Lombardo dovrà fornire dettagliate motivazioni ad AREU.
3. La presentazione dei Progetti e delle relative spese effettivamente sostenute per loro realizzazione devono essere dettagliate utilizzando specifici prospetti (allegato N.6 "Schemi di rendicontazione spese sostenute per i progetti di investimento pluriennali").
4. L'erogazione degli acconti relativi alle spese previste per i Progetti di cui al comma 1 avviene nella misura dell'80% del preventivo, all'approvazione del progetto. Gli importi saranno erogati entro 30 (trenta) giorni dalla emissione del relativo documento fiscale. Nel caso di progetti particolarmente onerosi, le parti potranno concordare per scritto modalità alternative di riconoscimento delle spese e di erogazione degli acconti.
5. A conclusione del progetto, il CNSAS Lombardo presenta la rendicontazione redatta secondo i prospetti di cui al precedente comma 3.
6. AREU, a conclusione delle attività di verifica della rendicontazione presentata da parte del CNSAS Lombardo, approva l'ammontare delle spese riconosciute nei limiti delle risorse del valore economico approvato e il relativo saldo o recupero, al netto degli acconti già erogati.
7. AREU si impegna a erogare l'eventuale saldo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del relativo documento fiscale da parte del CNSAS Lombardo.

Art. 13 ATTIVITA' ESCLUSE, EVENTI PROGRAMMATI E ALTRI INTERVENTI

1. Sono escluse dall'ambito della presente convenzione le seguenti attività:
 - a. ricerca scomparsi, salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 5, lett. c) della presente convenzione;

- b. attività di supporto alla Protezione Civile in caso di eventi calamitosi;
 - c. servizio di Soccorso su Eventi/Gare/Manifestazioni e Servizio Soccorso su piste da sci.
2. AREU si riserva la facoltà di coinvolgere il CNSAS Lombardo per la gestione tecnica di eventi straordinari programmabili, aggiuntivi rispetto alle attività di soccorso sanitario. In tali casi, il CNSAS Lombardo (per quanto possibile) metterà a disposizione, di AREU o degli organizzatori di eventi, a seconda delle specifiche del caso concreto, operatori tecnici qualificati, in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti per l'intervento richiesto. Le attività in cui il CNSAS Lombardo potrà essere coinvolto includono:
- a. Servizio di soccorso sanitario su piste da sci, che richiedono squadre con formazione sanitaria adeguata e addestramento tecnico specifico per operare in sicurezza fuori dalle piste da sci;
 - b. Servizio di Soccorso durante gare, eventi e/o manifestazioni programmate.
3. A fronte delle attività rese dal CNSAS Lombardo, ed in ottemperanza agli accordi tra AREU e gli organizzatori di eventi, così come descritto al comma 2 del presente articolo, le parti concordano che le modalità di rendicontazione, rimborso e/o remunerazione delle attività saranno definite attraverso specifici accordi.

Art. 14 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E GESTIONE DI RECRIMNAZIONI E RICHIESTE DI RISARCIMENTO

- 1. Il CNSAS Lombardo esonera AREU da qualsiasi responsabilità derivante da attività posta in essere da propri operatori nell'ambito del presente accordo e non riconducibili all'ambito operativo proprio di AREU.
- 2. Tutte le recriminazioni e le richieste di Terzi riconducibili alle attività di specifica competenza del CNSAS Lombardo sono da questo prese in carico e gestite, ferma la disponibilità delle competenti Strutture della Direzione AREU a fornire la collaborazione e il supporto professionale per la fase di istruttoria della pratica.
- 3. Le responsabilità e l'eventuale onere risarcitorio conseguenti a condotte dolose o colpose, commissive od omissive, poste in essere dei singoli operatori e riconducibili a comportamenti che si discostino dalle disposizioni emanate da AREU, adeguate alla specificità del caso concreto, e/o dalle regole generali del bene e del corretto operare, sono ascritti al CNSAS Lombardo titolare dei rapporti giuridici con il singolo operatore, ferma la disponibilità delle competenti Strutture della Direzione AREU a fornire la collaborazione e il supporto professionale per la fase di istruttoria della pratica.

Art. 15 RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

- 1. Il mancato rispetto delle condizioni che regolano il rapporto convenzionale e

degli atti che ne formano parte integrante viene contestato formalmente a mezzo PEC da AREU al CNSAS Lombardo. Quest'ultimo deve fornire a mezzo PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, le proprie argomentazioni in ordine alla fondatezza delle problematiche rilevate, accompagnate da documentazione idonea a garantirne la soluzione.

2. Il CNSAS Lombardo riconosce ad AREU la facoltà di trattenere dal contributo dovuto in forza della presente convenzione una somma di denaro variabile da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 10.000,00 in funzione della gravità di quanto contestato e documentato. Tale somma potrà essere raddoppiata in caso di reiterazione delle mancanze.

Art. 16 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha durata dalla data del 01.04.2025 sino al 31.12.2029.
2. È escluso il rinnovo tacito della convenzione.
3. Alla scadenza del termine convenuto le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, a parità di condizioni, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza.

Art. 17 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Ricorrendo gravi e giustificati motivi, entrambe le Parti possono recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno 180 (centoottanta) giorni, da trasmettere tramite posta elettronica certificata.
2. A fronte del recesso espresso e motivato dalla convenzione è fatto salvo il diritto delle Parti di definire i rapporti economici per tutte le attività effettuate e i costi sostenuti sino al giorno del recesso.
3. La convenzione è risolta di diritto da parte di AREU nel caso in cui il CNSAS Lombardo richieda compensi all'utente a fronte di soccorsi prestati in attuazione della convenzione stessa.

Art. 18 CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti inerenti all'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione saranno preventivamente oggetto di un tentativo di risoluzione in via amichevole.
2. Qualora dette controversie non venissero in tal senso risolte, le Parti si impegnano a ricorrere ad un Organismo di Conciliazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della

Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 28/2010.

3. Resta in ogni caso fermo il principio della competenza territoriale nel procedimento di mediazione e pertanto la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un Organismo di Conciliazione con sede nella circoscrizione del Giudice territorialmente competente per la controversia.
4. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria e al riguardo stabiliscono e individuano di comune accordo quale Autorità esclusivamente competente il Tribunale di Milano.

Art. 19 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. A pena di invalidità ed inefficacia, qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente Convenzione o da effettuarsi ai sensi della stessa dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata – PEC.
2. Le Parti stabiliscono e definiscono come di seguito gli indirizzi di posta utili ai fini delle comunicazioni:
 - a. per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it
 - b. per il CNSAS Lombardo: lombardia@cert.cnsas.it

Art. 20 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Le Parti sono tenute, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nel PIAO, e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili, se adottati, sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 21 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le informazioni riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa.
2. In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le Parti, in adempimento agli obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati, AREU nomina CNSAS quale Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, tramite sottoscrizione di apposito Atto di nomina che costituisce parte essenziale ed integrante della presente convenzione.
3. Il Responsabile si impegna ad utilizzare i dati solo ed esclusivamente per

l'espletamento dei servizi affidati e limitatamente al tempo necessario al loro svolgimento.

Il Responsabile s'impegna, altresì, ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento garantisca la tutela effettiva dei diritti e delle libertà degli interessati e soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e della vigente normativa nazionale, nonché le specifiche prescrizioni esplicitate dal Titolare nel sopra citato Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

4. L'inadempimento, l'inesatto o parziale adempimento delle condizioni previste dall'Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 costituirà una violazione degli obblighi sussistenti in capo al Responsabile e darà luogo a legittima causa di risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché di risarcimento del danno.

Art. 22 MODIFICHE

1. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione che si dovesse rendere necessaria in corso di esecuzione per circostanze sopravvenute sarà valida ed efficace solo se effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le parti.
2. Qualsiasi modifica o integrazione ai documenti ALLEGATI alla convenzione dovrà essere discussa e condivisa mediante scambio di idonea corrispondenza scritta tra le Parti, e potrà essere approvata, sempre ed inderogabilmente mediante atto scritto, senza necessità di modificare il testo della convenzione.

Art. 23 REFERENTI

1. Per l'attuazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti responsabili ai quali dovranno essere rivolte le comunicazioni:
 - per l'AREU: i direttori delle Strutture di AREU ciascuno per le proprie competenze;
 - per il CNSAS Lombardo: la Direzione Regionale del CNSAS Lombardo rappresenta dal Presidente.

Art. 24 SPESE

1. Tutte le pratiche e le conseguenti spese per la concessione di autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sono a carico del CNSAS Lombardo.
2. Eventuali oneri fiscali sono a carico del CNSAS Lombardo, fatte salve esenzioni previste dalla normativa specifica in materia.
3. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.
4. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Il presente atto si compone di n. 16 pagine e di n. 8 allegati, tutti integralmente letti, confermati e sottoscritti.

Data dell'ultima firma digitale posta.

Per AREU, il Direttore Generale

Massimo Lombardo

Per CNSAS Lombardo, il Presidente

Marco Astori

Allegato 1

“REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA”

Art. 1 - PREMESSE

1. L'attività del CNSAS Lombardo è svolta, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalla Convenzione tra AREU e CNSAS lombardo per gli interventi di soccorso nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio della Regione Lombardia (di seguito per brevità Convenzione), a favore di tutte le persone presenti sul territorio regionale e, in casi particolari, sul territorio delle regioni limitrofe, senza alcun onere a carico delle persone assistite.
2. Al fine di assicurare il miglior coordinamento delle attività di soccorso sanitario a vantaggio degli infortunati e pericolanti, oggetto della Convenzione, il CNSAS Lombardo si astiene dal ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario e si attiverà affinché l'utenza si rivolga direttamente al numero unico di emergenza attivo sul territorio regionale. A tal fine il CNSAS Lombardo si impegna anche a non pubblicare il proprio recapito telefonico come interlocutore dell'urgenza sanitaria e a informare, per tramite del proprio Tecnico di Centrale Operativa, la SOREU territorialmente competente dell'uscita di proprie squadre per interventi cui è tenuto per legge, di cui ricevesse richiesta direttamente, chiedendone la preventiva attivazione per gli interventi sanitari.

Art. 2- INTERVENTI DI SOCCORSO TERRESTRE

1. Il CNSAS Lombardo, attraverso le proprie zone V Bresciana, VI Orobica, VII Valtellina e Valchiavenna, XIX Lariana e IX Speleologica, su richiesta delle Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza 118 (di seguito per brevità SOREU) e con il supporto di un proprio TCO, si impegna a cooperare, per quanto di propria competenza, agli interventi di soccorso sanitario sopra richiamati, anche in considerazione del possibile rischio evolutivo finanche fuori dal proprio ambito territoriale, mettendo a disposizione soccorritori tecnicamente addestrati e dotati delle qualificazioni sanitarie necessarie e concordate con AREU, come specificato nell'Allegato N.5. Su richiesta avanzata delle SOREU in funzione delle difficoltà tecnico-ambientali e delle esigenze sanitarie contingenti, il CNSAS Lombardo si impegna ad attivare medici e infermieri afferenti alla propria organizzazione (se possibile anche operanti nel Soccorso Sanitario Extraospedaliero Regionale), secondo una tempistica che dovrà essere, necessariamente, concordata caso per caso con il Capostazione competente per zona.
2. L'effettuazione degli interventi di soccorso è assicurata a qualsiasi ora e con qualsiasi condizione meteorologica, salvo ipotesi di forza maggiore e in ogni caso previa valutazione delle condizioni di sicurezza dei soccorritori, così come definite sul luogo dal responsabile delle operazioni del CNSAS Lombardo.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la capacità operativa del CNSAS Lombardo comprende le seguenti tipologie di intervento:
 - soccorso in Ambiente Alpino e Speleologico;

- soccorso in parete;
 - soccorso in valanga;
 - ricerca in superficie;
 - soccorso su impianto a fune (funivie, seggiovie, etc.);
 - soccorso su ghiaccio (cadute in crepaccio);
 - soccorso in forra (canyon, fiumi, etc.);
 - recuperi in laghi alpini e risorgenze;
 - soccorso in grotta o negli ambienti ipogei;
 - soccorso su piste da sci.
4. Le modalità di attivazione del CNSAS Lombardo sono definite da specifici protocolli operativi previsti da AREU, definiti in collaborazione con il CNSAS Lombardo stesso, mentre le modalità di effettuazione degli interventi sono stabilite nel Protocollo di attivazione e intervento del CNSAS Lombardo, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente Regolamento.
 5. Gli interventi saranno effettuati da personale qualificato secondo un percorso formativo obbligatorio, come previsto all'art. 4 seguente.
 6. La SOREU di riferimento territoriale farà richiesta di attivazione delle squadre del CNSAS per il tramite del Tecnico di Centrale Operativa, secondo specifici protocolli previsti da AREU e definiti in collaborazione con il CNSAS Lombardo, il quale dovrà inserire nel sistema informatico di AREU il riconoscimento dell'uscita delle squadre del CNSAS Lombardo e comunicare alle squadre del CNSAS Lombardo il numero di servizio e il codice colore della missione. Tale codice, indipendentemente dal codice sanitario, in considerazione del potenziale rischio evolutivo, del contesto operativo e dei relativi tempi di intervento, di norma dovrà essere almeno "Giallo".
 7. Durante le operazioni di soccorso il CNSAS Lombardo, fatti salvi oggettivi impedimenti, dovrà fornire alla SOREU territorialmente competente, con le modalità definite negli specifici protocolli di AREU e per tramite del TCO del CNSAS, tutti i dati riferiti alla partenza e all'arrivo sul luogo dell'intervento delle proprie squadre, alla presa in carico ed eventuale mobilitazione degli infortunati/pericolanti, alla partenza dal luogo dell'intervento e al termine delle operazioni, con la consegna degli infortunati/pericolanti al mezzo di soccorso sanitario inviato, se necessario, dalla SOREU stessa.
 8. Se richiesto dalla SOREU, il CNSAS Lombardo attiva le Unità UAS per gli interventi di soccorso, ricerca di persone disperse e localizzazione, nelle modalità e secondo le procedure concordate.
 9. Durante le operazioni di soccorso, le decisioni in ordine a qualsiasi prestazione sanitaria saranno assunte dal personale sanitario in servizio presso la SOREU territorialmente competente se contattabile, sentito il personale sanitario del CNSAS Lombardo qualora presente sul luogo dell'evento.
 10. Relativamente all'eventuale necessità di mezzi aerei per la risoluzione dell'operazione di soccorso, il CNSAS Lombardo si dovrà attenere alle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO 28 DI AREU "ATTIVITA' DI ELISOCORSO SANITARIO CON ELICOTTERO IN REGIONE LOMBARDIA" e successive modificazioni e integrazioni.
 11. Su richiesta del CNSAS Lombardo e compatibilmente con le contingenti situazioni in atto, le SOREU forniranno adeguato supporto aereo per il trasporto delle squadre territoriali e/o di specialisti del CNSAS Lombardo sul luogo dell'intervento e per il relativo rientro. In caso di indisponibilità dei mezzi aerei afferenti al servizio di

elisoccorso, la stessa potrà attivare velivoli di altri enti e di privati, laddove necessario, per garantire l'accesso al luogo di intervento e il rientro delle squadre.

12. Per l'attività di ricerca dispersi e bonifica in Ambiente Ostile, intesa come situazione in cui una persona versi in stato di necessità o sia a rischio per la salute a causa dell'ambiente e debba essere salvata, AREU concorre alla disponibilità di mezzi aerei anche per l'attività di ricognizione, tenendo conto delle informazioni disponibili relative ai dispersi e di quelle fornite dal CNSAS Lombardo.

Art. 3 - INTERVENTI DI ELISOCCORSO

1. Statisticamente la maggior parte degli interventi di soccorso in Ambiente Alpino e Speleologico può essere risolta in tempi notevolmente minori, con maggiore efficacia e minore esposizione al rischio dei tecnici del CNSAS Lombardo grazie all'utilizzo del mezzo aereo. Peraltro, l'operatività del mezzo aereo in Ambiente Ostile presuppone che la componente aeronautica e la componente sanitaria a bordo del velivolo siano integrate da una componente tecnica in grado di garantire sia la sicurezza a terra della componente sanitaria sia il recupero in sicurezza delle persone assistite in Ambiente Ostile.
2. Pertanto, il CNSAS Lombardo contribuisce all'attività di elisoccorso di AREU con i propri Tecnici di Elisoccorso (T.E.) e Unità Cinofile da valanga, secondo le modalità disciplinate nel Protocollo generale per l'attività di elisoccorso allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (ALLEGATO N.3).
3. Il personale sanitario di AREU impiegato in attività di elisoccorso dovrà essere addestrato all'utilizzo dei materiali e delle attrezzature tecniche di cui al punto 2 del successivo art. 6, secondo piani formativi concordati con il CNSAS Lombardo.

Il personale tecnico del CNSAS, di norma dovrà essere in possesso del certificato di Primo Soccorso in Ambiente Impervio (PSAI) per le qualifiche di ingresso (OSA, OSB e OTS) e il certificato di Soccorritore Sanitario in Ambiente Impervio (SSAI) per le qualifiche successive, come meglio dettagliato nell'ALLEGATO N.5 della presente convenzione.

Art. 4 - FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE E DEL PERSONALE SANITARIO DI AREU

La formazione tecnico-alpinistica di base degli operatori sanitari del Servizio Sanitario Regionale coinvolti nelle attività di elisoccorso è demandata al CNSAS Lombardo in esecuzione dell'art. 2 commi 2 e 3 e dell'art. 4 comma 3 della Legge n. 74/2001, secondo uno standard formativo, un programma e un calendario concordati con AREU almeno 2 mesi prima dell'avvio delle attività. Le attività formative, per la parte di competenza, saranno gestite da istruttori tecnici del CNSAS Lombardo, sotto la responsabilità di un Direttore tecnico individuato dal CNSAS Lombardo, che partecipa per conto dello stesso alla predisposizione dei contenuti, del programma e del calendario della formazione. I materiali e le attrezzature tecniche necessarie per le attività formative, che non rientrano nel corredo personale degli operatori sanitari, vengono forniti dal CNSAS Lombardo, mentre i materiali e le attrezzature sanitarie potranno essere fornite da AREU compatibilmente alle esigenze formative del CNSAS Lombardo.

Art. 5 – DOTAZIONI TECNICHE SANITARIE

Il CNSAS Lombardo utilizzerà propri automezzi (il cui elenco è allegato al citato Protocollo di intervento del CNSAS Lombardo) e attrezzature tecniche specifiche, nonché materiale sanitario e presidi sanitari adeguati alle esigenze di intervento. L'acquisizione e l'utilizzo dei materiali e presidi sanitari verrà disciplinato da un Protocollo redatto annualmente per la relativa acquisizione.

Il personale sanitario di AREU avrà in dotazione materiali e attrezzature tecniche le cui caratteristiche saranno definite in collaborazione con il CNSAS Lombardo.

Il CNSAS Lombardo utilizzerà altresì la propria rete radio per il collegamento fra le squadre in operazione e i propri centri operativi oltre che, ove possibile, con la SOREU di riferimento e con il proprio TCO. AREU garantirà le comunicazioni su frequenze del CNSAS Lombardo per gli elicotteri in servizio, durante le attività di soccorso che coinvolgono squadre a terra e/o centri operativi del CNSAS Lombardo.

Art. 6 OBBLIGHI DEL CNSAS LOMBARDO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Il CNSAS Lombardo si impegna ad osservare tutti gli obblighi normativi applicabili in materia contrattuale, assicurativa, previdenziale e di salute e sicurezza sul lavoro per il proprio personale, intendendo come tale ogni soggetto coinvolto nelle attività gestionali, amministrative e di soccorso sia a titolo di volontariato che sulla base di un rapporto di lavoro dipendente o di carattere professionale. AREU ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), il rispetto degli obblighi normativi in parola.

In particolare, il CNSAS Lombardo provvede agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa sul lavoro, secondo le modalità definite nel Protocollo di sorveglianza/controllo sanitario allegato al presente regolamento.

In relazione all'attività di elisoccorso, AREU, il CNSAS Lombardo e le componenti aeronautiche redigono e tengono aggiornati i rispettivi Documenti per la valutazione dei rischi (DVR) e collaborano alla stesura di un unico documento integrato nel quale sono evidenziate la descrizione dei rischi di competenza sanitaria, tecnica e aeronautica, le procedure di sicurezza da seguire, le attività di formazione da prevedere e la descrizione dei DPI richiesti. Tali documenti vengono inviati ai datori di lavori delle rispettive componenti. AREU si farà parte attiva presso gli enti titolari delle Basi di elisoccorso affinché trasmettano al CNSAS Lombardo i rispettivi Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), aggiornati sulla base anche delle specifiche informazioni fornite dal CNSAS Lombardo.

Art. 7 - PRINCIPI DI TRASPARENZA E CONTROLLO DELLE SPESE

Il CNSAS Lombardo adotta procedure gestionali, amministrative e contabili atte a perseguire una gestione trasparente e il corretto controllo delle spese. In particolare, il CNSAS Lombardo si è dotato, in accordo con AREU, di una PROCEDURA per l'acquisizione di beni, servizi e lavori (ALLEGATO 8), che stabilisce le modalità di effettuazione degli ordini garantisce la trasparenza delle spese attraverso la separazione delle responsabilità tra chi effettua gli ordini, chi dispone i pagamenti.

Il CNSAS Lombardo si impegna ad attuare i seguenti principi:

- a. i rimborsi delle spese sostenute dai propri volontari, collaboratori e dipendenti per le missioni devono essere effettuati nei limiti della legge di riferimento e comunque limitatamente alle missioni effettuate nell'ambito dell'attività svolta dal CNSAS Lombardo;
- b. le spese di rappresentanza, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché le erogazioni liberali a terzi devono essere legate ad attività

connesse a competenze proprie del CNSAS Lombardo, ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità istituzionali e sviluppati in settori di competenza del CNSAS Lombardo; le stesse possono essere dirette a promuovere la conoscenza da parte della collettività dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi che sono oggetto delle attività del CNSAS Lombardo.

Art. 8- POLIZZE ASSICURATIVE

Il CNSAS Lombardo si impegna a presentare ad AREU, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e ogni qualvolta richiesto, le copie delle polizze assicurative previste dalla normativa applicabile e le copie delle quietanze di pagamento.

Art. 9 - ESERCITAZIONI CONGIUNTE E COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI E ORGANIZZAZIONI

Il CNSAS Lombardo, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nell'ottica del miglioramento della propria capacità operativa, partecipa a esercitazioni congiunte con altri enti e organizzazioni, finalizzate a verificare l'efficienza del coordinamento delle attività di soccorso e di protezione civile e collabora a eventi e attività programmati da altri enti e organizzazioni. Tali partecipazioni e collaborazioni saranno concordate con AREU, per iscritto e almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'evento, anche qualora non venga richiesto il rimborso spese. Per attività non concordate preventivamente sulla base del presente documento e della Convenzione, i costi connessi verranno riconosciuti previa valutazione e su facoltà di AREU dalla stessa al CNSAS Lombardo e sempre nell'ambito del budget totale previsto per lo svolgimento di tali attività.

Art. 10 - RISERVATEZZA E RAPPORTI CON I MEDIA

1. Il CNSAS Lombardo, a fronte della particolare attività di soccorso prestata, potrà trasmettere agli Organi competenti informazioni sugli interventi effettuati nell'ambito della presente convenzione solo ed esclusivamente in riferimento alle attività svolte dalle proprie squadre.
2. In occasione di interventi di soccorso sanitario con attivazione da parte delle SOREU, il CNSAS Lombardo potrà diffondere ai Mass Media informazioni relative all'attività tecnico-operativa delle proprie squadre. Tali informazioni devono in ogni caso essere sempre prive dei dati sanitari dei pazienti coinvolti o di altri dati di competenza esclusiva dell'Agenzia, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza. I contenuti destinati agli Organi di Informazione andranno sempre preventivamente concordati con l'Ufficio Comunicazione di AREU.
3. Si specifica che, con riferimento alla particolare tipologia di attività svolta dal personale del CNSAS Lombardo e al Documento n°168 (Web E Social Media Policy) dell'Agenzia, le squadre attivate dalle SOREU possono documentare con video e/o immagini le fasi di organizzazione e avvicinamento da terra al luogo dell'intervento che vedono coinvolte esclusivamente il personale CNSAS. L'eventuale diffusione di tali materiali andrà in ogni caso concordata con l'Ufficio Comunicazione dell'Agenzia. Il CNSAS Lombardo e AREU si impegnano a citare sempre vicendevolmente le rispettive strutture nel caso di operazioni congiunte.

Allegato 2

“PROTOCOLLO INTERVENTO DEL CNSAS LOMBARDO”

Le squadre territoriali del CNSAS Lombardo sono composte da volontari e sono attivabili 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

Gli interventi di soccorso, siano essi di carattere sanitario o non sanitario, in considerazione anche del potenziale rischio evolutivo, sono condotti dal CNSAS Lombardo con modalità e tempistiche correlate alle diverse specialità:

a) per il soccorso alpino nelle singole Zone in cui è articolata la struttura operativa del CNSAS Lombardo:

- ❖ entro 30 minuti una squadra pronta a partire dalla Stazione o Centro operativo territorialmente competente. Se richiesti dalla SOREU, oltre alla squadra di tecnici soccorritori, possono venire attivati anche un medico o infermiere del CNSAS Lombardo, secondo le modalità operative descritte nell' ALLEGATO 1;
- ❖ entro 40 minuti una unità cinofila da valanga e/o da ricerca in superficie pronta a partire dalla Stazione o Centro operativo territorialmente competente;
- ❖ entro 50 minuti una ulteriore squadra pronta a supportare la prima squadra per gli interventi più complessi;
- ❖ entro un'ora risorse provenienti anche da altre Stazioni in numero sufficiente a fornire i necessari ricambi di squadra e a gestire anche gli interventi più complessi e protratti nel tempo, come le ricerche in valanga e di persone disperse.
- ❖ In interventi di ricerca dispersi, entro 2 ore viene istituito un Centro operativo mobile nel luogo dell'evento, gestito da specialisti Coordinatori delle Operazioni di Ricerca e/o Tecnici delle Operazioni di Ricerca, anche con funzioni di coordinamento delle risorse eventualmente disponibili di altri enti e organizzazioni.

b) per il soccorso speleologico in tutta la Regione:

- ❖ entro 60 minuti attivazione della prima squadra;
- ❖ entro 90 minuti disponibilità di un medico o infermiere speleologo e attivazione di una seconda squadra;
- ❖ entro 50 minuti una ulteriore squadra pronta a supportare la prima squadra per gli interventi più complessi;
- ❖ entro 2 ore circa invio della Direzione Operativa dello speleo soccorso sul luogo dell'evento per supportare la prima squadra con personale e attrezzature sufficienti e con il Centro Operativo Mobile anche in tempi successivi se necessario.

Se l'intervento dovesse risultare particolarmente complesso e lungo potranno rendersi disponibili ulteriori squadre, anche aviotrasportate, provenienti da tutto il territorio nazionale entro le 5/8 ore.

- c) per il soccorso speleo-subacqueo in tutta la Regione:
- ❖ entro 60 minuti attivazione della prima squadra speleologica;
 - ❖ entro 3 ore attivazione di una squadra di speleo-subacquei.

Se l'intervento dovesse risultare particolarmente complesso e lungo potranno rendersi disponibili specialisti speleo-subacquei, anche aviotrasportati, provenienti da tutto il territorio nazionale entro le 10/15 ore.

ALLEGATO 3

“PROTOCOLLO GENERALE PER L'ATTIVITA' DI ELISOCORSO”

Nell'effettuazione degli interventi di soccorso oggetto della Convenzione, l'elisoccorso rappresenta spesso la soluzione migliore per raggiungere gli infortunati/pericolanti in Ambiente Ostile in tempi rapidi e l'unica possibilità di intervento quando vi siano condizioni di pericolo che non consentono l'avvicinamento e/o l'evacuazione delle persone via terra.

AREU individua la componente tecnica dell'equipaggio di elisoccorso nella figura professionale specialistica del Tecnico di elisoccorso del CNSAS Lombardo, così come definiti e riconosciuti dalle scuole Nazionali del CNSAS in conformità con gli artt. 5 e 6 della Legge n. 74/2001 e confermato dalla Legge n.126/2020. Il Tecnico di Elisoccorso può avvalersi del supporto di squadre di terra e/o richiedere l'imbarco di tecnici del CNSAS Lombardo qualora lo ritenga necessario per l'effettuazione e la risoluzione dell'intervento di soccorso.

Al fine, inoltre, di monitorare la rispondenza alla normativa D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il CNSAS Lombardo ha incaricato un responsabile esterno per il monitoraggio delle attrezzature e dei dispositivi comuni a disposizione delle basi di elisoccorso. Tale figura è stata individuata dal CNSAS e scelta tra professionisti abilitati all'erogazione di servizi e prestazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Per ogni Base di elisoccorso è prevista la presenza di un Tecnico di Elisoccorso negli orari indicati da AREU e, nel periodo invernale, anche di una unità cinofila sulla base della tabella più sotto riportata.

L'unità cinofila da valanga sarà presente nelle basi secondo un calendario, trasmesso ad AREU, definito sulla base delle diverse situazioni ambientali locali e tenendo conto anche del Bollettino Valanghe elaborato dal Centro Nivometeorologico di ARPA Lombardia.

Si evidenzia nella tabella sottoesposta la presenza del personale del CNSAS Lombardo nelle basi di elisoccorso AREU della Regione Lombardia:

Base di Elisoccorso Medico di Bergamo

n. 1 tecnico di soccorso per 365 giorni/anno

n. 1 unità cinofila per un massimo di 60 giorni/anno dall'alba al tramonto negli orari di operatività dell'elicottero

Base di Elisoccorso Medico di Brescia

n. 2 tecnico di soccorso per 365 giorni/anno

n. 1 unità cinofila per un massimo di 60 giorni/anno dall'alba al tramonto

Base di Elisoccorso Medico di Como

n. 2 tecnico di soccorso per 365 giorni/anno

n. 1 unità cinofila per un massimo di 60 giorni/anno dall'alba al tramonto

Base di Elisoccorso Medico di Milano

n. 1 tecnico di soccorso per 365 giorni/anno

Base di Elisoccorso Medico di Sondrio

n. 2 tecnico di soccorso per 365 giorni/anno

n. 1 unità cinofila per un massimo di 135 giorni/anno dall'alba al tramonto negli orari di operatività dell'elicottero

ORARI DI OPERATIVITA' NELLE BASI DI ELISOCCORSO

| Mese | Giorni | Bergamo | Milano | Brescia | Como | Sondrio |
|-----------|--------|---------|--------|---------|------|---------|
| Gennaio | 31 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Febbraio | 28 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Marzo | 31 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Aprile | 30 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Maggio | 31 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Giugno | 30 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Luglio | 31 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Agosto | 31 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Settembre | 30 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Ottobre | 31 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Novembre | 30 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Dicembre | 31 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |

Eventuali modifiche organizzative, gestionali e dell'operatività diurna e/o notturna del servizio di elisoccorso definite da AREU in corso d'anno, tempestivamente comunicate al CNSAS Lombardo, che comportino maggiori oneri a carico del CNSAS Lombardo rispetto a quanto preventivato, comporteranno un corrispondente adeguamento del contributo di AREU da riconoscere, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, in sede di consuntivazione.

I tecnici del CNSAS Lombardo che compongono le équipes di elisoccorso operano sulla base di protocolli e indicazioni operative definite da AREU in collaborazione con il CNSAS Lombardo.

Per ogni Base di elisoccorso della Regione Lombardia, il CNSAS Lombardo individua un Responsabile Tecnico di comprovata e riconosciuta esperienza che collabora con il Responsabile Sanitario AREU della Base e con il Pilota Responsabile della società affidataria del servizio, per tutte le problematiche organizzative e operative che dovessero presentarsi, secondo le rispettive competenze.

ALLEGATO 4

“ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER LE SOREU IN CRELI”

Premessa

L'attività di alcune SOREU, in particolare SRA e SRL, è caratterizzata dalla gestione della quasi totalità del territorio alpino e prealpino della Lombardia: questo comporta una significativa incidenza di richieste di soccorso provenienti da tali territori. La particolarità di queste richieste è rappresentata da un'alta percentuale di problematiche di localizzazione e dalla specificità di gestione del soccorso che richiede l'impegno di risorse appartenenti all'Ente del CNSAS Lombardo. Questa tipologia di soccorsi comporta necessariamente tempi di gestione maggiori rispetto alla media degli interventi in area urbana e quindi un maggior impegno per gli operatori della Soreu. Ciò dipende anche dalla non puntuale conoscenza, da parte del chiamante, del luogo in cui si è verificato l'evento e dalla peculiarità legata alle modalità di attivazione del personale del CNSAS Lombardo presente in più stazioni distribuite su tutto l'arco alpino e prealpino.

Inoltre, la SRA gestisce la Consolle Regionale Elisoccorso (CRELi) che ha come compito principale l'individuazione e l'assegnazione ai richiedenti del vettore aereo più competitivo sia in termini di tempistica che di specificità. Considerato il contemporaneo largo impiego degli elicotteri in ambiente montano/impervio e la presenza in equipaggio del Tecnico di elisoccorso CNSAS (TE) è opportuna un'attività di supporto tecnico al coordinamento delle operazioni di soccorso. Tale attività è quindi svolta da una figura tecnica competente, con specifiche conoscenze delle problematiche connesse all'ambiente impervio, e abilitata ad utilizzare all'interno della SRA la specifica tecnologia (cartografia, frequenze radio e applicativi gestionali) del CNSAS Lombardo.

In riferimento a quanto sopra descritto, visto il frequente impiego del vettore elicottero, un importante ruolo di supporto all'operatore tecnico della CRELi nella gestione delle comunicazioni radio terra-bordo deve essere svolto dal tecnico del CNSAS Lombardo.

Pertanto, al fine di facilitare la gestione dei soccorsi in ambiente montano/impervio, presente presso la CRELi un tecnico di centrale operativa del CNSAS Lombardo che opera secondo specifici protocolli, previsti da AREU e definiti in collaborazione con il CNSAS Lombardo stesso.

Modalità di selezione

Si prevede una prima fase di reclutamento del personale tecnico da parte del CNSAS Lombardo in conformità al piano formativo della scuola nazionale del CNSAS relativo al ruolo del Tecnico di Centrale Operativa

Il personale reclutato dal CNSAS Lombardo sarà valutato, per gli aspetti specifici connessi all'operatività della SOREU/CRELi, da AREU con le modalità che si riterranno più opportune in ragione della particolare funzione richiesta e del contesto operativo in cui l'operatore sarà inserito.

AREU vincola l'accesso all'attività ai seguenti criteri:

- il candidato, al momento dell'accesso al percorso formativo, non deve aver compiuto il cinquantesimo anno di età;
- Il candidato deve rispecchiare tutti i requisiti, relativi alla figura del TCO, stabiliti nel piano formativo della scuola nazionale del CNSAS Lombardo.

Al termine del percorso di valutazione AREU provvede, su indicazione del CNSAS Lombardo, ad identificare il numero di candidati da avviare allo specifico iter formativo, composto da due differenti percorsi come successivamente declinati, compatibilmente con una copertura congrua e funzionale della turnistica.

Al fine di mantenere un'adeguata competenza, nell'ambito della CRELI, AREU richiede che ciascun Tecnico selezionato svolga obbligatoriamente, pena esclusione dall'attività, un minimo di 40 (quaranta) turni da 12 ore annui, con un vincolo di almeno 10 turni a trimestre.

Attività richiesta:

le funzioni richieste all'TCO del CNSAS Lombardo sono così riassumibili:

- a) supporto all'attività degli operatori addetti alla funzione di "receiver" nelle richieste di soccorso provenienti da aree montane/impervie;
- b) supporto all'attività degli operatori addetti alla funzione "flotta" nella fase di attivazione delle squadre del CNSAS Lombardo e nel coordinamento logistico delle squadre impiegate nelle operazioni di soccorso sanitario in ambiente montano e impervio;
- c) supporto all'attività dell'operatore CRELI sia per gli aspetti legati a:
 1. individuazione del vettore più competitivo ed idoneo per lo specifico intervento;
 2. comunicazioni radio terra-bordo-terra;
 3. coordinamento logistico in riferimento alle tempistiche e alle modalità di svolgimento delle operazioni di soccorso da parte delle squadre del CNSAS e al possibile coinvolgimento di figure appartenenti ad altro Ente di soccorso;

Dipendenza funzionale

Il personale del CNSAS Lombardo durante lo svolgimento delle funzioni sopra descritte deve attenersi a quanto previsto dalla presente convenzione e dai relativi allegati, parte integrante della stessa, dalla documentazione AREU (IOP, Regolamenti, ecc), dalle indicazioni ricevute dal personale di SOREU e dalle eventuali disposizioni ricevute dal medico presente in SOREU. Per gli aspetti organizzativi e gestionali l'unica figura di riferimento è il Responsabile operativo della SOREU Alpina.

Monitoraggio dell'attività svolta:

- riduzione dei tempi di localizzazione degli eventi che si svolgono in ambiente montano impervio;
- riduzione dei tempi di individuazione e di attivazione delle squadre di soccorso del CNSAS;
- riduzione dei divari comunicativi tra la CRELI e gli equipaggi presenti sui vettori impiegati nelle operazioni di soccorso;
- riduzione delle criticità connesse al coordinamento con le figure appartenenti ad altri Istituzioni/Enti di Soccorso;

Formazione Competenze

Per l'attività di supporto tecnico si prevedono due differenti percorsi formativi:

- il primo svolto e a carico del CNSAS Lombardo, per gli aspetti specifici legati all'ambito delle proprie attività e tecnologie impiegate all'interno della SOREU/CRELi;
- il secondo svolto e a carico di AREU, per gli aspetti legati alla funzione richiesta e alla tecnologia in dotazione alla SOREU/CRELi.

Attrezzature del CNSAS utilizzate dal TCO in SOREU:

Per l'attività di supporto tecnico richiesta al CNSAS Lombardo si ritiene necessario l'impiego dei seguenti supporti tecnologici:

- software cartografico e mappe specifiche per il territorio montano regionale;
- dotazione di stazione radio comprensiva di tutte le frequenze in uso al CNSAS regionale;
- interfaccia allertamento squadre CNSAS (già un uso alle SOREU dei Laghi e Alpina).
- SMS Locator

L'hardware informatico necessario allo svolgimento dell'attività e le connessioni di rete saranno messi a disposizione da AREU.

Orari di operatività:

Si riassume nella tabella sottostante il supporto tecnico richiesto al CNSAS Lombardo presso la SOREU Alpina:

| SOREU ALPINA | Presenza dell'OT-CNSAS Lombardo |
|---|--|
| Supporto tecnico alle funzioni: "receiver", "flotta" e "CRELi" | n. 1 tecnico presente: <ul style="list-style-type: none"> • nel periodo invernale (novembre – marzo) dalle ore 08.00 alle ore 20.00 • Nel periodo estivo (aprile – ottobre) dalle 09.00 alle 21.00 |
| | n. 1 tecnico aggiuntivo presente: <ul style="list-style-type: none"> • nel periodo estivo nei giorni sabato e domenica dal 15 giugno al 15 settembre (compresi) per 12 ore* • nel periodo estivo tutti i giorni dal 10 al 25 agosto (compresi) per 12 ore* |

*12 ore: nel periodo in cui è previsto il "raddoppio" del TCO dovrà essere prevista una rimodulazione degli orari con la seguente modalità:

- un TCO dalle 7:00 alle 19:00
- un TCO dalle 10:00 alle 22:00

Eventuali modifiche organizzative, gestionali e dell'operatività del supporto tecnico in oggetto, definite da AREU in corso d'anno, tempestivamente comunicate al CNSAS Lombardo, che comportino maggiori oneri a carico del CNSAS Lombardo rispetto a

quanto preventivato, comporteranno un corrispondente adeguamento del contributo di AREU da riconoscere, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, in sede di consuntivazione.

Responsabilità riservatezza e privacy

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., nonché dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ALLEGATO 5

“FORMAZIONE PER SOCCORSO SANITARIO IN AMBIENTE IMPERVIO”

Premesse

Il Progetto formativo teorico-pratico CNSAS per la parte del Soccorso sanitario prevede la formazione di figure in grado di fornire un soccorso in ambiente impervio, con lo stesso livello di quello attualmente presente in Regione Lombardia nelle aree urbanizzate. La condivisione del Progetto di AREU direttamente con il CNSAS, ha dunque permesso di evidenziare gli ambiti formativi propri del soccorritore che non opera su mezzi di soccorso su gomma, ma in condizioni ambientali particolari.

Per gli Operatori di Soccorso Alpino (OSA), Operatori Soccorso Base (OSB), Operatori Soccorso Speleo (OSS) al momento del loro ingresso nel CNSAS, è previsto un percorso formativo di 35 ore, strutturate tra teoria e pratica e in parte già inserite nel corso di formazione tecnica. La conclusione di questa prima fase prevede un esame finale e il conseguimento dell'attestato di “Primo Soccorso in Ambiente Impervio” (P.S.A.I.); lo scopo di questa prima fase è rendere il soccorritore alpino di “base” informato sulle tecniche e i materiali utilizzati in ambiente impervio per il soccorso sanitario e fornire le nozioni di base per una prima valutazione e una corretta prima comunicazione con le SOREU.

Tutti gli operatori in possesso della qualifica “P.S.A.I.” a seguito di superamento del percorso formativo per la qualifica Tecnico di Soccorso Alpino (TESA) e Tecnico di Soccorso Speleo (TSS), al fine di completare il loro percorso formativo in ambito sanitario, saranno tenuti, entro 24 mesi, a partecipare e completare il percorso con il secondo modulo della durata di 50 ore (tra teoria e addestramento pratico), ottenendo la qualifica di Soccorritore Sanitario in Ambiente Impervio (S.S.A.I.). La partecipazione al corso S.S.A.I. sarà possibile, fatta salva la disponibilità di posti ed eventi formativi, anche agli operatori O.S.A. O.S.B. O.S.S. con qualifica sanitaria P.S.A.I. già conseguita.

Obiettivo per il CNSAS è arrivare al termine della convenzione ad aver formato e mantenere costantemente formato dal punto di vista sanitario l'80% dei tecnici e operatori CNSAS.

La condivisione degli obiettivi convenzionali, nonché dei percorsi di formazione si realizza tra le Parti anche mediante la trasmissione annuale da parte di CNSAS (entro il mese di febbraio di ciascun anno) dei piani formativi, nonché nella previsione della possibilità per AREU di partecipare ad Audit sui corsi di formazione di CNSAS.

Di seguito lo sviluppo e i contenuti dei moduli formativi.

PRIMO MODULO:

| |
|---|
| CORSO PRIMO SOCCORSO IN AMBIENTE IMPERVIO (P.S.A.I.) |
|---|

| | | ORE | T | P |
|---|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Introduzione e premesse al Corso | 0,5 | 0,5 | |
| | Ruolo e Responsabilità | 1,0 | 1,0 | |
| | Organizzazione dei Sistemi di Soccorso | 1,0 | 1,0 | |
| | Cenni di Gestione eventi maggiori | 1,0 | 1,0 | |
| | | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2 | Cenni di ANATOMIA | 1,0 | 1,0 | |
| | Valutazione Primaria di Base (ABCDE) | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| | - Autoprotezione | 0,5 | 0,5 | |
| | - Valutazione della Scena | 0,5 | 0,5 | |
| | Trattamento primario | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | 7,0 | 4,0 | 3,0 |
| 3 | Le principali EMERGENZE MEDICHE | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Malore • Dolore toracico • Difficoltà respiratoria • Evento neurologico (crisi convulsive, ictus, ecc.) • Stati d'ansia • Cenni di emergenza in età pediatrica | | | |
| | | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
| 4 | Le principali emergenze traumatiche | | | |
| | • Valutazione dell'evento traumatico | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| | • Cenni di valutazione e gestione (mobilizzazione) | 5,0 | 2,0 | 3,0 |
| | § Trauma Cranico e Colonna vertebrale § Trauma toracico e addominale § Trauma Arti e bacino § Gestione emorragie non controllabili § Cenni di trauma in età pediatrica | | | |
| | • Conoscenza dei principali sistemi di immobilizzazione | 4,0 | 1,0 | 3,0 |
| | • Cenni di Soccorso in Valanga | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | 11,5 | 4,5 | 7,0 |
| 5 | BLSD per Operatori Laici | 5,0 | 1,0 | 4,0 |

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 | VALUTAZIONE FINALE teorico-pratica | 3,5 | 1,0 | 2,5 |
| TOTALE | | 35,0 | 16,5 | 18,5 |

SECONDO MODULO

| CORSO per SOCCORITORE SANITARIO IN AMBIENTE IMPERVIO (S.S.A.I.) | | | | |
|--|--|------------|----------|----------|
| | Argomento | ORE | T | P |
| 1 | Introduzione e presentazione del corso | 1,0 | 1,0 | |
| | Ruolo e responsabilità del Soccorso Impervio | | | |
| | Esercitazione ripasso (ABCDE) | 1,0 | | 1,0 |
| | Cenni di Epidemiologia del trauma | 1,0 | 1,0 | |
| | Valutazione della scena (in ambiente impervio) | | | |
| | Valutazione Primaria ABCDE (approfondimenti) | 1,0 | 1,0 | |
| | Valutazione secondaria | | | |
| | Esercitazione T | 1,0 | | 1,0 |

5,0 3,0 2,0

| | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|
| 2 | Lesione della colonna vertebrale | 1,0 | 1,0 | |
| | Immobilizzazione atraumatica | | | |
| | Lesioni delle parti molle e ossee | | | |
| | Addestramento utilizzo presidi immobilizzazione | 3,0 | | 3,0 |
| | Trauma cranico | 1,0 | 1,0 | |
| | Trauma toracico | | | |

5,0 2,0 3,0

| | | | | |
|----------|------------------------|-----|-----|--|
| 3 | Le lesioni dell'addome | 2,0 | 2,0 | |
|----------|------------------------|-----|-----|--|

| | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|
| | Le ustioni | | | |
| | Trauma bambino, anziano e donna gravida | | | |
| | Scenari di simulazione emergenze mediche | 2,0 | | 2,0 |
| | Urgenze ostetriche ginecologiche | 1,0 | 1,0 | |

5,0 3,0 2,0

| | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|
| 4 | Patologie cardiovascolari (approfondimenti) | | | |
| | Principali patologie mediche (approfondimenti) | 3,0 | 3,0 | |
| | Urgenze pediatriche (approfondimenti) | | | |
| | Scenari di simulazione emergenze traumatiche | 2,0 | | 2,0 |

5,0 3,0 2,0

| | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|
| 5 | Specifiche emergenze in ambiente impervio e acquatico | 1,5 | 1,5 | |
| | Esercitazioni-addestramento pratico | 3,0 | | 3,0 |

4,5 1,5 3,0

| | | | | |
|----------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| 6 | BLSD + Ostruzioni vie aeree Adulto | 4,5 | 1,5 | 3,0 |
| | BLSD + Ostruzioni vie aeree Ped | 3,5 | 1,5 | 2,0 |

8,0 3,0 5,0

| | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|
| 7 | Le principali reazioni del soccorritore durante il soccorso | | | |
| | I bisogni del paziente in situazioni di urgenza | 1,0 | 1,0 | |
| | Esercitazioni-addestramento (tecniche immobilizzazione in ambiente impervio) | 2,0 | | 2,0 |
| | Scenari di simulazione in ambiente impervio | 2,0 | | 2,0 |

5,0 1,0 4,0

| | | | | |
|----------|--|-----|-----|--|
| 8 | La gestione della Maxiemergenza | | | |
| | Il ruolo del MSB, il triage, e i codici colore | 3,0 | 3,0 | |

| | | | | |
|----|--|---------------|-------------|-------------|
| | Aspetti psicologici nelle maxiemergenze | | | |
| | Esercitazione Maxi | 3,0 | | 3,0 |
| | | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | La compilazione della relazione di soccorso | 1,0 | 1,0 | |
| | Esercitazioni (scenari in ambiente impervio) | 1,0 | | 1,0 |
| | Ripasso e valutazione dell'apprendimento | 1,5 | 1,5 | |
| | | 3,5 | 2,5 | 1,0 |
| 10 | Certificazione FINALE | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| | | TOTALE | 50,0 | 23,0 |
| | | | 27,0 | |

**MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL' "INTEGRAZIONE FORMATIVA" PER
L'ACQUISIZIONE E IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI "SOCCORRITORE
SANITARIO IN AMBIENTE IMPERVIO"**

Al fine di uniformare la formazione e le certificazioni attualmente presenti a livello sanitario nel SASL si prevede di procedere come segue:

- Operatore/Tecnico CNSAS senza alcuna formazione di tipo sanitario/Emergenza-urgenza:

Frequentazione entro 36 mesi dall'inizio del Corso OSA del 1° modulo (PSAI) e superamento dell'esame finale. Per il mantenimento della qualifica dovrà poi partecipare ai momenti di formazione/aggiornamento proposti di carattere tecnico e sanitario del CNSAS come previsto da piano formativo per il mantenimento delle qualifiche tecniche e sanitarie. Dovrà partecipare ai retraining obbligatori per il BLS Laico (ogni 24 mesi, come da normativa vigente) e alle verifiche anche di carattere sanitario che verranno organizzate con cadenza triennale come per la parte tecnica.

- Operatore/Tecnico CNSAS con qualifica di "Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero" - SSE (DGR n. X/5165/2016) in corso di validità e mantenuta attiva nelle Articolazioni Locali dei CeFRA, in conformità con Reg. AREU n. 34/2017.

Dovrà partecipare ai momenti di formazione/aggiornamento di carattere tecnico e sanitario del CNSAS, come previsto da piano formativo per l'ottenimento dei crediti formativi e il mantenimento delle qualifiche tecniche e sanitarie. La partecipazione ai retraining BLS fatti nelle articolazioni locali dei CeFRA (tramite i CEFR Regionali

riconosciuti) saranno considerate valide con la presentazione di attestazione di partecipazione e superamento della prova. L'Operatore/Tecnico CNSAS sarà esentato dalle verifiche di carattere sanitario, che verranno organizzate con cadenza triennale come per la parte tecnica, purché abbia ottenuto i crediti formativi per la partecipazione ad eventi formativi e di aggiornamento sanitario come previsto da piano formativo. Dovrà comunque seguire quanto previsto dal Reg.34 per mantenere operativa la qualifica anche nel Soccorso Sanitario Extraospedaliero.

- Operatore/Tecnico CNSAS in possesso della qualifica SSE, che NON svolge attività di Soccorso in Ambulanza su MSB.

Nessuna integrazione, in quanto titolo superiore e conforme al fabbisogno (se acquisito entro 5 anni dalla data dell'iscrizione al Corso OSA o comunque conseguito entro 5 anni con una qualifica tecnica già attiva). Decidendo di passare alla qualifica S.S.A.I. dovrà partecipare ai momenti di formazione/aggiornamento di carattere tecnico e sanitario del CNSAS come previsto da piano formativo per l'ottenimento dei crediti formativi e il mantenimento delle qualifiche tecniche e sanitarie. Dovrà partecipare ai retraining obbligatori per il BLS-D laico e alle verifiche anche di carattere sanitario che verranno organizzate con cadenza triennale come per la parte tecnica. Il ritorno alla certificazione S.S.E. dovrà seguire l'iter di integrazione formativa di seguito descritto.

- Operatore/Tecnico CNSAS in possesso dell'attestato "soccorritore esecutore", modulo specifico di 75 ore.

Al fine di uniformare l'attestato e la formazione dovrà partecipare entro 36 mesi ad un aggiornamento proposto dal CNSAS, in accordo con AREU, e successivamente svolgere l'esame Teorico/Pratico per l'ottenimento dell'attestato S.S.A.I. Per il Mantenimento della qualifica dovrà partecipare ai momenti di formazione/aggiornamento di carattere tecnico e sanitario del CNSAS, come previsto da piano formativo per l'ottenimento dei crediti formativi e il mantenimento delle qualifiche tecniche e sanitarie. Dovrà partecipare ai retraining obbligatori per il BLS-D e alle verifiche anche di carattere sanitario che verranno organizzate con cadenza triennale come per la parte tecnica.

**MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL' "INTEGRAZIONE FORMATIVA" PER
L'ACQUISIZIONE E IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI "SOCCORRITORE
SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO"**

- Operatore/Tecnico CNSAS in possesso della qualifica SSAI che intende svolgere attività di Soccorso in Ambulanza su MSB in Regione Lombardia.

Il passaggio per l'ottenimento dell'attestato SSE prevede, oltre naturalmente all'iscrizione ad una Articolazione Locale di CeFRA, l'obbligo di frequentazione del seguente percorso:

- Partecipazione al Corso "Addetto al Trasporto Sanitario" (T.S.), in ottemperanza alla DGR 5165/2016 di 42 ore + 4 per il Modulo "J" (con superamento dell'esame finale)

- Tirocinio operativo di 60 ore sui Mezzi di Soccorso di Base di un'Associazione convenzionata con AREU (come da DGR n. 5165/2016)
- Superamento dell'esame di Certificazione "Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero" – SSE (secondo normativa DGR 5165/2016), con specifiche integrazioni per il Soccorso Sanitario pre-ospedaliero non trattate durante i percorsi svolti con il CNSAS (PSAI e SSAI).
- Corsi aggiuntivi previsti per la gestione del soccorso extraospedaliero proposti da AREU: Emmaweb, ECG 12D, Inprimis ecc.

Tutta la formazione e il mantenimento per la qualifica di Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero nell'ambito dei MSB, seguirà i regolamenti specifici emanati da AREU (Reg. AREU n. 34 e s.m.i.)

- Tecnico di Elisoccorso (T.E.)

Il T.E. del CNSAS che opera attivamente sugli Elicotteri HEMS della Regione Lombardia, deve obbligatoriamente possedere la Certificazione di "Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero" (SSE), così come da DGR n. 5165/2016 e come tale, deve essere soggetto allo specifico Regolamento AREU n. 34/2017. Per coloro che hanno ottenuto questa Certificazione (o equipollenza) da più di 5 anni, si dovrà svolgere la Riqualificazione (vedi Reg. 34/2017) entro e non oltre il termine perentorio di 12 mesi dalla firma della presente convenzione.

Rimane inteso che vige l'obbligo, anche per il T.E., come "Addetto S.S.E.", di acquisire la ricertificazione BLS-D Soccorritori ogni 24 mesi (termine perentorio) come da normativa regionale e nazionale vigente. Tale ricertificazione verrà svolta presso le AAT di riferimento della Delegazione alla quale è iscritto lo stesso T.E.

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DI

"SOCCORRITORE SANITARIO IN AMBIENTE IMPERVIO" (S.S.A.I.)

La formazione Sanitaria in ambiente impervio, proprio per la specificità degli ambienti in cui si opera, non potrà essere svolta da istruttori regionali afferenti ai CeFRA (Istruttori-Soccorritori, secondo la DGR n. 5165/2016), se non in possesso della preparazione tecnica necessaria a questi ambienti e quindi operativi nel CNSAS, con comprovata esperienza. Al fine di permettere quindi questa formazione, si prevede di utilizzare infermieri e medici già operativi nel CNSAS (IRSan e INSan) che potranno essere affiancati da Istruttori Regionali "Laici", sempre riconosciuti e formati da AREU. Potranno essere utilizzati istruttori regionali afferenti ai CeFRA (a seguito di preventivo accordo da stipulare con eventuali associazioni disponibili a fornirli) solo per la parte formativa svolta in aula o comunque per argomenti non inerenti specificatamente all'ambiente impervio/ostile.

Per mantenere la qualifica di S.S.A.I., l'operatore del CNSAS dovrà obbligatoriamente partecipare agli aggiornamenti sulle tematiche di soccorso sanitario proposte annualmente dalle Delegazioni, in accordo con la SC Formazione AREU per conto della

sua Direzione Sanitaria. Ogni 5 anni l'operatore deve essere soggetto ad una valutazione pratica chiamata "Riqualificazione SSAI", che prevede una sessione specifica per la valutazione di uno scenario di urgenza "medico" e uno "traumatico".

Ogni 5 anni l'Operatore CNSAS deve aver partecipato ad almeno 3 aggiornamenti obbligatori annuali su tematiche di urgenza medico-traumatiche specifiche. Il totale delle ore di aggiornamento nell'ambito del S.S.A.I. pre-riqualificazione non deve essere inferiore alle 10 ore.

Per l'ottenimento dei "crediti formativi" per il mantenimento della qualifica per la parte sanitaria, oltre agli istruttori tecnici sarà necessaria la presenza di un istruttore sanitario che avrà il compito di valutare le capacità sotto questo aspetto. Si prevede, anche in questo caso, di utilizzare infermieri e medici già operativi nel CNSAS (IRSan e INSan) e allineati alla Formazione Soccorritori e riconosciuti dallo stesso come "formatori" o Istruttori Regionali "Laici" del CNSAS sempre riconosciuti e formati da AREU.

La formazione sanitaria, per la parte pratica/addestrativa, verrà in parte inserita nei moduli formativi tecnici e verrà svolta soprattutto in "ambiente" e con gli ausili/presidi che sono in possesso delle squadre del CNSAS.

Le Delegazioni CNSAS che organizzeranno i due percorsi formativi (PSAI e SSAI), si dovranno interfacciare con le AAT afferenti per competenza territoriale e dovranno formalmente notificare con almeno 30 giorni di anticipo l'inizio del Corso. Tale comunicazione dovrà essere effettuata via mail anche alla SC Formazione AREU che, di concerto con la AAT di riferimento, sarà comunque garante di questo percorso e assegnerà uno specifico codice che attesterà la validazione del percorso formativo iniziato, in analogia con quanto già avviene per altri percorsi formativi di AREU da parte di soggetti esterni.

Le stesse Delegazioni CNSAS, avranno l'obbligo di:

- Fornire ai candidati un Programma formativo per la parte di formazione al Soccorso, come da allegati (PSAI – SSAI)
- Registrare la presenza dei candidati sui diversi percorsi
- Mantenere Verbale della Valutazione finale agli atti (su specifico format) e a disposizione di AREU, qualora fosse necessario

Alle verifiche finali per il conseguimento della qualifica (PSAI e/o SSAI), la Commissione d'esame sarà composta da Istruttori Sanitari CNSAS (IRSAN o INSAN) ed Istruttori Tecnici (IRTEC o INTEC) se necessario. Le AAT competenti per territorio, preventivamente avvisate almeno 30 giorni prima della Valutazione finale, invieranno un proprio rappresentante, che farà parte della Commissione. La notifica della Certificazione (giorno esame), dovrà essere fatta anche alla SC Formazione AREU, che assegnerà un codice di riferimento per l'Attestato specifico.



SCHEMI DI RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER I PROGETTI DI INVESTIMENTO

#VALORE!

| CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO | | Progetto: n. _____ / Anno _____ FASE _____ | | DESCRIZIONE PROGETTO: | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------|--|---------------------|----------------|
| Sede legale: Largo Caleotto 29/30 LECCO | | | | Importo Totale Progetto | | |
| PERIODO DI RENDICOTAZIONE dal _____ al _____ | | P.IVA 03686290135 | | Finanziamento AREU Complessivo | | |
| | | C.F. 02202060139 | | Finanziamento autorizzato anno n. _____ | | |
| | | Richiesta saldo del 20% | € | - | Acconti 80%: | € |
| n. | Società intestataria / Fornitore | Descrizione | Estremi documento fiscale | | Importo totale | Data pagamento |
| | | | Numero | Data | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

La relativa documentazione originale (fatture, bonifici bancari) è conservata ed è a disposizione presso la sede del CNSAS Lombardo in Lecco - Largo Caleotto 29/30

il Legale Rappresentante

ALLEGATO 7

**MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA
E CRITERI DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE**

Indice

Premessa

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Modalità di rendicontazione dell'attività svolta

Art. 3 – Modalità di rendicontazione delle spese

Art. 4 – Criteri generali di ammissibilità della spesa

Art. 5 – Spese non ammissibili

Art. 6 – Limiti e massimali

Art. 7 – Costi indiretti

Art. 8 – Rendicontazione spese progetti

Art. 9 – Specifiche modalità di contabilizzazione

Premessa

Il presente Regolamento intende fornire i principi e le regole sulla rendicontazione dell'attività svolta, dell'ammissibilità delle spese, delle modalità di contabilizzazione e rendicontazione, nell'ambito della Convenzione per gli interventi di soccorso nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio di regione Lombardia.

Per quanto non espressamente previsto in questo Regolamento si rinvia alla normativa nazionale di riferimento (D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.), nonché alle Linee Guida contenute nel Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 dello stesso Ministero e alla Convenzione sottoscritta. Eventuali modifiche normative e/o regolamentari da parte degli organi competenti (nazionali o regionali) saranno considerate quale aggiornamento del presente regolamento.

Art. 1 – Principi generali

Le spese rendicontabili devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità.

La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo contabilizzato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa.

In particolare, ai fini della rendicontazione, tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese sostenute deve essere conservata in originale presso il soggetto che rendiconta, conformemente alle norme nazionali contabili e fiscali.

Il processo di rendicontazione si basa sui seguenti principi:

- A. principio di sana e corretta gestione contabile, con richiamo al rispetto dei principi contabili emanati dall'OIC e delle conseguenti scritture contabili;
- B. principio di competenza economica;
- C. principio della legittimità, in base al quale le spese sono sostenute nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riferimento alle disposizioni in materia fiscale e contabile;
- D. principio di effettività della spesa, in base al quale la spesa deve essere effettivamente sostenuta, anche se finanziariamente regolata nell'esercizio successivo;
- E. principio dell'inerenza della spesa rispetto all'attività oggetto di convenzione;
- F. principio temporale, in base al quale le spese risultano ammissibili se riferite per competenza all'arco temporale di svolgimento dell'attività rendicontata.

Tra i principi di sana gestione contabile su cui il presente Regolamento si fonda, riveste particolare importanza il divieto di doppio finanziamento (previsto espressamente dalla normativa europea ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno) il quale prevede che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Art. 2 – Modalità di rendicontazione dell'attività svolta

Il CNSAS Lombardo si impegna a presentare la rendicontazione dell'attività svolta oggetto di convenzione, così definita:

- dettaglio delle missioni svolte nell'anno oggetto di rendicontazione per l'attività di soccorso sanitario in ambiente impervio, suddivise per delegazione, soggetto a cui è imputabile l'attivazione (SOREU, Protezione Civile, Prefettura, soggetti privati, ecc.) e tipologia dell'intervento mediante reportistica prodotta con il sistema gestionale in uso. Tale documentazione verrà verificata dalla S.C. AAT di AREU.
In merito al dettaglio delle missioni svolte il CNSAS fornisce la reportistica richiesta contenente tutte le informazioni presenti e gestite nel sistema alla data di sottoscrizione della presente convenzione, impegnandosi ad integrare entro due anni tali informazioni con quelle relative al soggetto/Ente a cui è imputabile l'attivazione del servizio all'interno del sistema gestionale.
- prospetto dell'attività di supporto elisoccorso e di supporto in CREI con il dettaglio del nominativo TE, turni e costi associati. Tale documentazione, unitamente alle altre tipologie di acquisti contabilizzati nella specifica "Attività di elisoccorso", verrà verificata dalla S.C. Elisoccorso di AREU;
- dettaglio dei singoli eventi formativi, distinti per formazione tecnica, formazione sanitaria, formazione unità cinofile e formazione O.S., con specifica:
 - o delle ore/giorni di docenza per ciascun profilo e relativo compenso, delle spese dei rimborsi chilometrici e di vitto e alloggio;
 - o del numero dei discenti e delle spese sostenute per rimborsi chilometrici e di vitto e alloggio per i discenti.

Tale documentazione, unitamente alle altre tipologie di acquisti specifici, verrà verificata dalla S.C. Formazione di AREU;

- dettaglio delle attività svolte, attraverso specifiche schede di attività (*timesheet*), per le attività dei referenti basi, coordinatori, ecc.. Tale documentazione verrà verificata dalla S.C. AAT di AREU.

Per facilitare la verifica annuale, la documentazione potrà essere richiesta anche con cadenza infrannuale, su specifica indicazione di AREU.

Le competenti strutture di AREU, qualora non ritengano sufficiente la documentazione presentata o rilevino l'esigenza di acquisire nuova documentazione, possono richiedere chiarimenti e integrazioni che il CNSAS è tenuto a trasmettere.

Art. 3 – Modalità di rendicontazione delle spese

Il processo di rendicontazione prende avvio con la trasmissione ad AREU del bilancio d'esercizio approvato, accompagnato dal verbale dell'Assemblea regionale e dal verbale dell'Organo di revisione del CNSAS Lombardo, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione conformi ai modelli del DM n. 39/2020. Inoltre, si prevede la trasmissione ad AREU:

- della stampa dei movimenti contabili per attività/centro/conto economico, al fine di definire le spese effettivamente e definitivamente sostenute per le attività oggetto di convenzione,
- della stampa dei movimenti contabili dei conti patrimoniali, al fine di poter verificare e valutare in particolare le immobilizzazioni, il magazzino, i crediti e i debiti.

In relazione ai movimenti per attività, la struttura contabile del CNSAS Lombardo dovrà garantire separata rilevazione di costi e ricavi per le seguenti categorie:

- A. Attività istituzionale di soccorso
- B. Attività di elisoccorso
- C. Attività di formazione
- D. Altre attività non oggetto di convenzione con AREU
- E. Spese comuni e generali
- F. Spese non ammesse a rimborso e contributi da altri soggetti.

Per quanto attiene al presente documento, le attività previste in Convenzione sono così riclassificate:

- all'interno della categoria A "Attività istituzionale di soccorso" sono contabilizzati i costi e i ricavi diretti, nonché eventuali contributi vincolati, relativi all'attività di

- interesse generale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), f), g) e h) della Convenzione;
- all'interno della categoria B "Attività di elisoccorso" sono contabilizzati i costi e i ricavi diretti, nonché eventuali contributi vincolati, relativi all'attività di interesse generale di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), e) della Convenzione;
 - all'interno della categoria C "Attività di formazione" sono contabilizzati i costi e i ricavi diretti, nonché eventuali contributi vincolati, relativi all'attività di interesse generale di cui all'art. 3, comma 2 della Convenzione;
 - all'interno della categoria D "Altre attività non oggetto di convenzione con AREU" sono contabilizzati i costi e i ricavi diretti relativi ad attività diverse rispetto a quelle oggetto della presente Convenzione, comprese le attività di cui all'art. 13 della Convenzione;
 - all'interno della categoria E "Spese comuni e generali" sono contabilizzati i costi indiretti comuni e/o generali di competenza dell'esercizio per la gestione e lo svolgimento di tutte le attività del CNSAS Lombardo, nonché per il mantenimento dell'efficienza dell'organizzazione, unitamente agli eventuali contributi da altri soggetti a copertura dei costi di questa categoria;
 - all'interno della categoria F "Spese non ammesse a rimborso e contributi da altri soggetti" sono contabilizzate le spese non ammesse a rimborso e i contributi da altri soggetti ed è da ritenersi residuale rispetto a costi e ricavi contabilizzati nelle precedenti categorie, e in particolare non devono essere contabilizzati in questa categoria i costi relativi a tutte le attività non oggetto di Convenzione con AREU (da contabilizzare sempre nella categoria D).

Al fine di garantire al CNSAS Lombardo l'adozione della struttura contabile sopra indicata a partire dall'esercizio 2026, si precisa che per l'esercizio in corso alla data di sottoscrizione della presente convenzione sarà possibile proseguire con la struttura contabile esistente al 31.12.2024 fatta salva l'applicazione di tutto quanto definito nel presente allegato, ad eccezione della formula di imputazione dei costi indiretti, di cui all'art. 7, in quanto per il solo esercizio 2025 si procederà al riconoscimento delle spese comuni e generali (categoria E) al netto della quota residua di tutti i proventi e contributi non utilizzati, contabilizzati nelle categorie D e F.

La produzione dei documenti relativi alla rendicontazione avviene secondo le indicazioni di AREU che possono prevedere la consegna cartacea dei documenti necessari e/o la trasmissione con modalità elettronica mediante l'uso di specifiche funzionalità messe a disposizione da AREU.

AREU effettua le necessarie verifiche attraverso le proprie strutture competenti e, qualora ritenga non sufficiente la documentazione presentata o rilevi l'esigenza di acquisire nuova documentazione, richiede chiarimenti e integrazioni che il CNSAS è tenuto a trasmettere.

A conclusione delle attività di verifica dell'articolo 2, sull'attività svolta, e del presente articolo, AREU approva, mediante atto deliberativo, l'ammontare delle spese riconosciute.

Art. 4 – Criteri generali di ammissibilità della spesa

La spesa relativa all'attività oggetto di convenzione è ammissibile quando è:

- effettiva, ossia riferita a spese sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal soggetto
- riferita a costi che non hanno già fruito di un finanziamento o contributo pubblico comunitario e/o nazionale e/o regionale;
- riferita a costi che non hanno già fruito di un contributo vincolato per espressa destinazione del donatore;
- pertinente rispetto all'attività oggetto di convenzione;
- all'interno dei limiti del budget approvato;
- all'interno dei limiti e massimali previsti all'art. 6 del presente allegato;
- riferita per competenza all'arco temporale di svolgimento dell'attività rendicontata;
- comprovabile;
- tracciabile;
- legittima, ossia risultante da documentazione validamente emessa secondo la normativa fiscale, contabile e civilistica vigente a livello nazionale;
- contabilizzata, ossia deve aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, cioè conformi alle disposizioni di legge e ai principi contabili.

Nel caso di pagamenti effettuati a favore di fornitori residenti in paesi che non utilizzano l'Euro, ogni singola operazione andrà convertita in Euro utilizzando il tasso di cambio medio del mese in cui l'operazione è stata liquidata.

Art. 5 – Spese non ammissibili

Non sono ammissibili al rimborso le seguenti tipologie di spesa:

1. Spese non documentabili tramite giustificativi fiscali validi o finanziariamente non tracciabili;
2. Spese non direttamente connesse alle attività istituzionali del CNSAS oggetto di convenzione;
3. Spese ingiustificate rispetto alle attività istituzionali del CNSAS oggetto di convenzione;
4. Spese sostenute per attività non approvate dagli organi competenti del CNSAS;
5. Spese sostenute coperte da altri contributi pubblici - c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa - o contributi privati, se non per la parte residua, ovvero coperte con donazioni o oblazioni vincolate per espressa volontà

del donante all'acquisto di uno specifico bene o servizio oggetto di rimborso da parte di AREU nell'ambito della convenzione (esclusi i proventi da attività di raccolta fondi secondo i criteri definiti all'art. 7 del d.lgs n. 117/2017 e nel rispetto delle linee guida di cui al DM 9 giugno 2022);

6. Spese per convegni, congressi e conferenze, viaggi (compresi rimborsi per missioni, anche all'estero), manifestazioni, ecc. (se non richiesti o preventivamente concordati con AREU);
7. Spese accessorie quali: infrazioni, spese legali per contenziosi, interessi di mora per ritardato pagamento e similari;
8. Spese imputabili ad inadempimenti del CNSAS (ad esempio penali o ammende) ovvero spese derivanti da comportamenti colposi o dolosi.

Indipendentemente dalla loro legittimità o pertinenza, la richiesta di rimborso relativa a spese per controversie legali (ed eventuali connessi risarcimenti passivi) è oggetto di specifica valutazione da parte della S.C. Affari Generali e Legali di AREU.

Nel caso di spese di difficile valutabilità a posteriori, legate a scelte arbitrarie del soggetto e/o non direttamente riconducibili allo svolgimento dell'attività in convenzione, è necessario richiedere l'autorizzazione preventiva ad AREU al fine di lasciare meno margini possibili al dubbio ed evitare che la spesa sostenuta non venga poi considerata ammissibile in fase di rendicontazione.

Art. 6 – Limiti e massimali

Richiamato quanto previsto dall'art. 9 commi 2 e 3 della Convenzione, con l'approvazione del bilancio preventivo viene definito un importo per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 del presente allegato. L'importo definito per le singole categorie (A, B, C ed E) è da ritenersi quale massimale complessivo per le relative attività, da applicare in fase di definizione delle spese riconosciute a consuntivo. Nel corso dell'anno, tali importi possono essere tra loro rimodulati, a parità di assegnazione complessiva, previa approvazione con atto deliberativo di AREU a seguito della richiesta formale e motivata da parte del CNSAS Lombardo, trasmessa entro e non oltre il 31/12 dell'anno oggetto di richiesta.

Per particolari tipologie di spesa, quali:

- rimborso spese organi direttivi e dipendenti (autovetture di servizio, compresi rimborsi per l'utilizzo dell'autovettura, pranzi, alloggio, ecc.),
- rimborsi spese ai volontari (compresi rimborsi per l'utilizzo dell'autovettura, vitto e alloggio, ecc.).

AREU provvede a riconoscere, nei limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal CNSAS Lombardo con regolamento approvato dall'organo direttivo, solo le spese effettivamente sostenute inerenti all'attività oggetto di convenzione e supportate dalla

documentazione (es. foglio missione, ecc.) contenente le specifiche dell'attività svolta. Diversamente tali spese non verranno riconosciute.

In relazione ai servizi, forniture e lavori acquisiti dal CNSAS Lombardo, oggetto di riconoscimento da parte di AREU, si fa riferimento all'Allegato 8 "Procedura per l'acquisizione di beni, servizi e lavori" e, in generale, al rispetto delle procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 relativo al Codice dei contratti pubblici.

Art. 7 – Costi indiretti

Con riferimento alle categorie di cui all'art. 3 del presente allegato, i costi indiretti comuni e/o generali contabilizzati nella categoria E) sono riconosciuti esclusivamente per la quota parte imputabile all'attività oggetto di Convenzione con AREU, da definire mediante l'utilizzo della seguente formula:

Formula %
Riconoscimento
costi categoria E

$$= \frac{\text{Costi da attività oggetto di convenzione (categorie A, B, e C)}}{\text{Costi da attività oggetto di convenzione (categorie A, B e C) + Costi da altre attività (categorie D)}}$$

Ai fini della definizione della quota economica effettivamente imputabile, AREU si riserva in sede di verifica della rendicontazione di valutare una diversa e più appropriata contabilizzazione dei costi e dei ricavi nelle diverse categorie di cui all'art. 3 del presente allegato.

Art. 8 – Rendicontazione spese progetti

In merito alla rendicontazione delle spese per progetti si richiama l'art. 12 della convenzione, precisando che:

- i costi esposti nella rendicontazione del progetto devono essere contabilizzati nel bilancio di competenza, all'interno del conto economico ovvero nello stato patrimoniale in caso di acquisto di cespiti, anche mediante l'utilizzo del conto "Immobilizzazioni in corso e acconti";
- la documentazione deve essere presentata esclusivamente previa documentazione fine lavori e collaudo;
- eventuali costi eccedenti non possono essere posti a carico delle spese correnti oggetto di convenzione.

Art. 9 – Specifiche modalità di contabilizzazione

In tema di scritture contabili e di bilancio si fa riferimento alla seguente normativa:

- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020;

- Principi contabili nazionali OIC;
- Principi contabili nazionali OIC per gli enti del Terzo Settore.

Si precisa che eventuali aggiornamenti della normativa sopra richiamata troveranno diretta applicazione nell'ambito del presente regolamento e della relativa convenzione di riferimento.

Ciò premesso si forniscono successivamente specifiche modalità di contabilizzazione, mediante esemplificazioni contabili, in relazione alle attività poste in essere con contributi in conto esercizio provenienti dal Fondo Sanitario Regionale, per il tramite di AREU.

9.1) Acquisizione degli investimenti correnti e sterilizzazione degli ammortamenti

In coerenza, con i principi contabili definiti per gli Enti del SSN dall'art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011, e in continuità con la prassi contabile seguita in passato dal CNSAS, i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio provenienti da AREU, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Al fine di garantire una corretta valutazione del patrimonio dell'associazione, tale principio potrà essere garantito attraverso la c.d. "sterilizzazione" degli ammortamenti.

La sterilizzazione è il procedimento contabile mediante il quale viene annullato (per l'appunto, «sterilizzato») l'effetto sul conto economico dell'ammortamento dei cespiti finanziati da contributi in conto esercizio.

Infine, si sottolinea – ai fini della corretta contabilizzazione dei beni all'interno della contabilità aziendale – che il concetto di "cespiti" si riferisce a quei beni (immobilizzazioni materiali e immateriali) che in generale hanno una vita utile di più anni all'interno dell'Associazione.

Si riporta, di seguito, la casistica applicativa relativa a questa fattispecie contabile.

Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Relativamente ai cespiti acquistati, si fornisce il seguente esempio:

Nell'esercizio 202n viene acquistato un cespite rappresentato da un'attrezzatura, per 300.

| Descrizione Dare | | Descrizione Avere | Importo Dare | Importo Avere |
|--|---|-------------------------------|--------------|---------------|
| 10/07/202n | | | | |
| ATTREZZATURE (P) | a | FORNITORE XY (P) | 300 | 300 |
| Rilevazione della fattura di acquisto del cespite. | | | | |
| 15/09/202n | | | | |
| FORNITORE XY (P) | a | BANCA C/C (P) | 300 | 300 |
| Rilevazione del pagamento della fattura del fornitore. | | | | |
| 31/12/202n | | | | |
| AMM.TO ATTREZZATURE (E) | a | FONDO AMM.TO ATTREZZATURE (P) | 300 | 300 |
| Rilevazione dell'ammortamento al 100%. | | | | |

Di seguito si evidenzia l'esposizione in Bilancio, al 31/12.

| Stato Patrimoniale al 31/12/n | | Conto Economico al 31/12/n | |
|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| Attrezzature 300 | F.do ammortamento attrezzature 300 | Amm.to attrezzature 300 | Contributi da AREU 300 |

9.2) Contributi per finanziamento dei progetti

Le quote di contributi destinate al finanziamento dei progetti, non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo.

Si precisa ulteriormente che i cespiti acquistati utilizzando le quote di contributi destinate al finanziamento dei progetti, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Relativamente a questa fattispecie si forniscono le seguenti esemplificazioni:

- 1) Assegnazione contributo annuale per progetti, pari a 100. Erogazione dell'acconto (80%). Erogazione del saldo (20%) alla conclusione e rendicontazione del progetto.

| Descrizione Dare | | Descrizione Avere | Importo Dare | Importo Avere |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------|---------------|
| 31/01/202n | | | | |
| CREDITI V/AREU (P) | α | RICAVI DA AREU PER PROGETTI (E) | 100 | 100 |
| 28/02/202n | | | | |
| BANCA C/C (P) | α | CREDITI V/AREU (P) | 80 | 80 |
| 31/05/202n+1 | | | | |
| BANCA C/C (P) | α | CREDITI V/AREU (P) | 20 | 20 |

- 2) Il progetto prevede l'acquisto di due automezzi (Euro 35 x 2) e la manutenzione straordinaria per adeguamento dell'allestimento di altri tre automezzi (Euro 10 x 3). Al 31/12 si è provveduto all'acquisto di un solo automezzo e alla manutenzione dei due automezzi esistenti.

| Descrizione Dare | | Descrizione Avere | Importo Dare | Importo Avere |
|----------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------|
| 31/01/202n | | | | |
| AUTOMEZZI (P) | α | DEBITI V/FORNITORI (P) | 35 | 35 |
| 28/02/202n | | | | |
| DEBITI V/FORNITORI (P) | α | BANCA C/C (P) | 35 | 35 |
| 31/12/202n | | | | |
| AMM.TO AUTOMEZZI (E) | α | FONDO AMM.TO AUTOMEZZI (P) | 35 | 35 |
| 30/06/202n | | | | |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI (E) | α | DEBITI V/FORNITORI (P) | 20 | 20 |
| 15/09/202n | | | | |
| DEBITI V/FORNITORI (P) | α | BANCA C/C (P) | 20 | 20 |

- 3) Al 31/12 vengono accantonati a fondo spese i contributi non utilizzati nell'esercizio (100 – 55 = 45).

| Descrizione Dare | | Descrizione Avere | Importo Dare | Importo Avere |
|------------------|---|-----------------------|--------------|---------------|
| 31/01/202n | | | | |
| ACC.TO SPESE (E) | α | F.DO ACC.TO SPESE (P) | 45 | 45 |

- 4) Nell'anno (n+1) successivo si porta a compimento il progetto.

| Descrizione Dare | | Descrizione Avere | Importo Dare | Importo Avere |
|----------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------|
| 31/01/202n+1 | | | | |
| AUTOMEZZI (P) | α | DEBITI V/FORNITORI (P) | 35 | 35 |
| 28/02/202n+1 | | | | |
| DEBITI V/FORNITORI (P) | A | BANCA C/C (P) | 35 | 35 |
| 31/12/202n+1 | | | | |
| AMM.TO AUTOMEZZI (E) | A | FONDO AMM.TO AUTOMEZZI (P) | 35 | 35 |
| 30/06/202n+1 | | | | |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI (E) | A | DEBITI V/FORNITORI (P) | 10 | 10 |
| 15/09/202n+1 | | | | |
| DEBITI V/FORNITORI (P) | A | BANCA C/C (P) | 10 | 10 |

- 5) Nell'anno n+1 si provvede a stornare il fondo spese per 45.

| Descrizione Dare | | Descrizione Avere | Importo Dare | Importo Avere |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---------------|
| 31/01/202n+1 | | | | |
| F.DO ACCANTONAMENTO SPESE (P) | α | UTILIZZO F.DO ACC.TO SPESE (E) | 45 | 45 |

- 6) Si evidenzia di seguito l'esposizione all'interno dello Stato patrimoniale sia dell'esercizio n, che dell'esercizio n+1.

Stato Patrimoniale al 31/12/n

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Automezzi 35 | F.do amm.to automezzi 35 |
| Crediti v/AREU 20 | F.do spese 45 |

Conto Economico al 31/12/n

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Manutenzione automezzi 20 | Ricavi da AREU 100 |
| Amm.to automezzi 35 | |
| Acc.to spese 45 | |

Stato Patrimoniale al 31/12/n+1

| | |
|--------------|--------------------------|
| Automezzi 70 | F.do amm.to automezzi 70 |
|--------------|--------------------------|

Conto Economico al 31/12/n+1

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Manutenzione automezzi 10 | Utilizzo f.do spese 45 |
| Amm.to automezzi 35 | |

9.3) Contributi per “Progetti di investimento pluriennale” (che prevedono uno stato avanzamento lavori e collaudo finale)

In relazione ai progetti di investimento c.d. pluriennali, ovvero che prevedono uno stato avanzamento lavori, con collaudo finale, si richiamano le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 9.2).

Relativamente a questa fattispecie si fornisce la seguente esemplificazione relativa ad un lavoro eseguito in economia, oppure in appalto, per la costruzione di una struttura da adibire a postazione locale.

- 1) Assegnazione contributo annuale per progetti, pari a 1000. Erogazione dell'acconto (80%). Erogazione del saldo (20%) ad avvenuto collaudo e rendicontazione.

| Descrizione Dare | | Descrizione Avere | Importo Dare | Importo Avere |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------|---------------|
| 31/01/202n | | | | |
| CREDITI V/AREU (P) | α | RICAVI DA AREU PER PROGETTI (E) | 1000 | 1000 |
| 28/02/202n | | | | |
| BANCA C/C (P) | α | CREDITI V/AREU (P) | 800 | 800 |
| 31/05/202n+1 | | | | |
| BANCA C/C (P) | α | CREDITI V/AREU (P) | 200 | 200 |

- 2) Il progetto prevede la costruzione in economia, oppure in appalto, di una struttura abitativa da adibire a postazione locale. Al 31/12 si è provveduto a verificare le fatture pervenute e lo stato avanzamento dei lavori al 31/12, per 400.

| Descrizione Dare | | Descrizione Avere | Importo Dare | Importo Avere |
|---|---|------------------------|--------------|---------------|
| 31/11/202n | | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI (P) | α | DEBITI V/FORNITORI (P) | 400 | 400 |
| 15/12/202n | | | | |
| DEBITI V/FORNITORI (P) | α | BANCA C/C (P) | 400 | 400 |

- 3) Al 31/12 vengono accantonati a fondo spese i contributi non utilizzati nell'esercizio (600).

| Descrizione Dare | | Descrizione Avere | Importo Dare | Importo Avere |
|------------------|---|-----------------------|--------------|---------------|
| 31/12/202n | | | | |
| ACC.TO SPESE (E) | α | F.DO ACC.TO SPESE (P) | 1000 | 1000 |

- 4) Nell'anno (n+1) successivo si porta a compimento il progetto con collaudo al 30/10/202n+1.

| Descrizione Dare | | Descrizione Avere | Importo Dare | Importo Avere |
|---|---|---|--------------|---------------|
| 30/06/202n+1 | | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI (P) | α | DEBITI V/FORNITORI (P) | 600 | 600 |
| 20/07/202n+1 | | | | |
| DEBITI V/FORNITORI (P) | A | BANCA C/C (P) | 600 | 600 |
| 30/10/202n+1 | | | | |
| FABBRICATI (P) | α | IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI (P) | 1000 | 1000 |
| 31/12/202n+1 | | | | |
| AMM.TO FABBRICATI (E) | A | FONDO AMM.TO FABBRICATI (P) | 1000 | 1000 |
| 30/06/202n+1 | | | | |
| F.DO ACCANTONAMENTO SPESE (P) | A | UTILIZZO F.DO ACC.TO SPESE (E) | 1000 | 1000 |

5) Si evidenzia in seguito l'esposizione all'interno dello Stato patrimoniale sia nell'esercizio n, sia nell'esercizio n+1.

Stato Patrimoniale al 31/12/n

| | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|
| Immobilizzazioni in corso e acconti 400 | Crediti v/AREU 200 | F.do accantonamento spese 1000 |
|--|-----------------------|--------------------------------------|

Conto Economico al 31/12/n

| | |
|----------------------|------------------------|
| Acc.to spese 1000 | Ricavi da AREU 1000 |
|----------------------|------------------------|

Stato Patrimoniale al 31/12/n+1

| | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Fabbricati 1000 | Crediti v/AREU 0 | F.do amm.to immobili 1000 | F.do accantonamento spese 0 |
|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|

Conto Economico al 31/12/n+1

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| Amm.to immobili 1000 | Acc.to spese 0 | Utilizzo f.do 1000 | spese |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------|



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
SERVIZIO REGIONALE LOMBARDO

Sede legale ed amministrativa:

Largo Caleotto 29/30
23900 LECCO (Lc)
Tel. 0341.353755
Fax 0341.371537
segreteria@sasl.it - www.sasl.it
Cod. Fisc. 02202060139
P.IVA 03686290135

PROCEDURA per l'acquisizione di beni, servizi e lavori

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

come declinate dagli artt. 48 e ss. del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36

PREMESSA

La presente disciplina attua i principi dell'efficace perseguimento del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e si ispira agli ulteriori principi generali contenuti nella più recente normativa contrattuale, mirando ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento, necessarie per la corretta ed efficiente gestione dello specifico servizio svolto dal CNSAS Lombardo.

Di seguito vengono descritte le procedure da seguire per l'effettuazione delle seguenti attività:

1. Qualificazione dei fornitori, al fine della corretta registrazione nel sistema informativo del CNSAS Lombardo;
2. Emissione ordini di acquisti, richiesta di preventivi in funzione delle soglie di spesa e deleghe di firma;
3. Conferimento di incarichi per prestazioni professionali e per prestazioni di servizi e lavori presso le sedi del CNSAS Lombardo.

Le presenti direttive sono da considerarsi vincolanti con effetto immediato.

In linea generale, la gestione della tematica acquisti segue i seguenti principi:

- Effettuare acquisti nel rispetto dei principi di corretta gestione amministrativa,
- Permettere la raccolta e l'archiviazione della documentazione necessaria a rendere tracciabile il processo di selezione dei fornitori e assegnazione degli incarichi di acquisto beni/servizi.
- Gestire in modo adeguato le tematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Considerato che il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede la possibilità:

- ✓ dell'affidamento diretto (con o senza consultazione di più operatori economici) dei contratti di servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a euro 140.000,00 – IVA esclusa (per i lavori a euro 150.000);
- ✓ dell'affidamento con procedura negoziata senza bando per i servizi e le forniture di importo compreso tra euro 140.000 (per i lavori 150.000) iva esclusa e la soglia comunitaria,

il CNSAS Lombardo ritiene opportuno privilegiare sempre l'affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, fatti salvi i seguenti casi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) in cui si potrebbe optare di procedere anche con unica offerta:

- 1) esigenze tecniche debitamente motivate;
- 2) motivazioni documentate di indispensabilità e urgenza delle Strutture di riferimento;
- 3) necessità documentate al fine di evitare l'interruzione delle forniture/dei servizi, nelle more dell'espletamento di apposita procedura di consultazione di più fornitori/gara;
- 4) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto.

Nella procedura di affidamento rimane fermo il rispetto dei principi generali (tra cui l'opportunità di favorire rotazioni tra i fornitori) e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta per acquisti superiori a 5.000 euro.

Riferimenti:

- Presidente del CNSAS Lombardo: Sig. Marco Astori (presidente@sasl.it).

- RSPP del CNSAS Lombardo (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione): Ing. Piero Mattioli piero.mattioli@qsa.it ;
- Ufficio Acquisti per emissione di ordini (acquisti@sasl.it).

1. Qualificazione dei fornitori, al fine della corretta registrazione nel sistema informativo del CNSAS Lombardo

L'acquisizione della idoneità tecnico professionale di un fornitore del CNSAS Lombardo è il primo passo da eseguire per consentire la successiva emissione di un ordine, sia di beni che di servizi.

Per la documentazione da richiedere ai fornitori, al fine di quanto sopra, che varia in funzione della tipologia di ditta e dell'attività svolta, si rimanda alla Procedura di qualifica fornitori.

L'individuazione degli operatori da consultare può essere effettuata anche sulla base di manifestazioni di interesse spontanee o avvalendosi degli strumenti telematici oggi disponibili.

2. Emissione ordini, richiesta di acquisto e acquisizione di preventivi in funzione delle soglie di spesa, deleghe di firma

Per gli acquisti deve essere seguita la seguente procedura generale:

- Verificare che la ditta o il professionista sia presente nell'albo dei fornitori del CNSAS Lombardo;
- Predisporre, sottoscrivere a cura del Delegato di zona e inviare all'ufficio acquisti, l'ordine o l'apposito contratto utilizzando il modello standard CNSAS Lombardo se il bene da acquistare ha un valore fino a 5.000 euro (iva compresa) e non rientra nella tipologia di beni acquistati di norma a livello centrale, e precisamente
 - attrezzatura tecnica e sanitaria
 - apparati radio
 - macchine d'ufficio
 - abbigliamento;
 - automezzi

Nel caso in cui il bene da acquisire rientri nella tipologia di beni di cui sopra, di norma, salvo situazioni contingenti autorizzabili dalla Presidenza, la richiesta è inviata all'ufficio acquisti che provvederà con immediatezza ad emettere l'ordine utilizzando i contratti in essere.

- Richiedere all'ufficio acquisti l'emissione dell'ordine a firma del Presidente se il bene ha un valore tra oltre 5.000 e 50.000 euro (escluso IVA) o se rientra nella tipologia di beni centralizzati di cui al punto precedente, previa acquisizione di almeno due preventivi (anche a cura della Delegazione di zona interessata all'acquisto).
- Richiedere all'Ufficio Acquisti l'espletamento di una "procedura negoziata sotto soglia" se il bene ha un valore superiore ai 50.000 euro e inferiore a 140.000 euro (in caso di servizi e forniture) e inferiore a 150.000 (in caso di lavori) anche senza pubblicazione del bando ma raccogliendo almeno 3 preventivi. (escluso IVA)
- Archiviare nel modo appropriato l'ordine, i preventivi richiesti e tutto ciò che possa rendere tracciabile il processo di acquisto effettuato.

Gli ordini relativi agli acquisti di beni e/o servizi firmati dal Delegato (nel caso di acquisti effettuati da ciascuna Delegazione), e dal Presidente (per quanto concerne gli acquisti a livello Regionale), saranno concretamente effettuati dall'Ufficio acquisti regionale (acquisti@sasl.it).

Le necessità di manutenzione straordinaria degli automezzi con importi superiori a € 16.000 (escluso IVA) devono essere sempre preventivamente concordate e autorizzate da AREU al fine di verificare la convenienza dell'intervento straordinario rispetto alla sostituzione del mezzo.

Eventuali motivazioni di esclusività (unicità) e di infungibilità (non sostituibilità con alcun altro bene) devono essere esplicitamente dichiarate dal proponente. Altresì devono essere esplicitate eventuali motivazioni di diseconomicità nell'acquisizione di beni/servizi diversi da quelli indicati dal proponente.

3. Conferimento di incarichi per prestazioni professionali e per prestazioni di servizi e lavori

A. INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (servizi di natura intellettuale):

Per la richiesta di assegnazione di incarichi professionali si rimanda alla Procedura di qualifica fornitori. Preventivamente alla richiesta dei preventivi, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2, deve essere verificata la necessità o meno di approfondimento della qualificazione del fornitore con documentazione aggiuntiva che può consistere, per esempio, in iscrizioni ad Albi di categoria, attestati di corsi formativi, abilitazioni o certificazioni di vario tipo richieste dalla legge in relazione alla specifica attività.

Una volta verificata la presenza dei suddetti documenti si può procedere ad emettere l'ordine, da parte:

- del Delegato di zona se trattasi di incarico di interesse limitato alla singola Delegazione e con importo previsto inferiore a € 1.000,00 (escluso IVA)
- del Presidente, se di interesse più generale o di importo superiore a € 1.000,00 (escluso IVA)

B. INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E SVOLGIMENTO LAVORI DA PARTE DI IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI PRESSO LE SEDI DEL CNSAS LOMBARDO

Per la richiesta di assegnazione di incarichi per lo svolgimento di servizi manutentivi o lavori presso le sedi del CNSAS Lombardo da parte di imprese e/o lavoratori autonomi si rimanda alla Procedura di qualifica fornitori.

- Verificare aggiornamento qualificazione delle possibili ditte come da indicazioni precedenti.
- Richiedere i preventivi, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2 e selezionare il fornitore.
- Inviare con congruo anticipo (almeno 10 giorni lavorativi) una comunicazione contenente le informazioni riportate nella seguente tabella a acquisti@sasl.it:

| | |
|--|--|
| Ragione sociale fornitore | |
| Descrizione dettagliata del lavoro | |
| Luogo dove verrà svolto | |
| Nel luogo vi è presenza di dipendenti del CNSAS Lombardo? | |
| È un luogo ove sono presenti terzi o di proprietà di terzi? | |
| Numero di imprese coinvolte | |
| Numero di lavoratori autonomi coinvolti (chiedere al fornitore) | |
| Numero Uomini Giorno* previsti nell'anno (chiedere al fornitore) | |

*) UOMINI GIORNO – UG. Per poter valutare la durata dei lavori da affidare; è un'entità presunta rappresentata dalla somma delle giornate lavorative necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, considerata **con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori** (es: UG=5 può significare presenza di 5 lavoratori per 1 giorno, oppure 1 per 5 giorni, e così via).

- In funzione delle informazioni sopra riportate il RSPP comunicherà le azioni che è necessario effettuare precedentemente all'emissione dell'ordine di lavoro.
- L'Ufficio Acquisti, riferimento per gestione albo fornitori e documentazione contrattuale, si occuperà della raccolta dei documenti necessari, di concerto con il RSPP.
- Il RSPP provvederà ad emettere i documenti di competenza del CNSAS Lombardo.
- Una volta raccolti e verificati i documenti (da parte del RSPP), potrà essere emesso l'ordine da parte dell'Ufficio Acquisti, secondo le deleghe di firma indicate precedentemente, comunque nel rispetto delle indicazioni precisate nel presente documento.

C. APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IMPORTI COMPRESI TRA € 140.000,00 IVA ESCLUSA E LA SOGLIA COMUNITARIA

L'affidamento avviene attraverso procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

Gli operatori economici da invitare sono individuati in base a indagini di mercato, che prevedono

- la pubblicazione di un avviso con idonee modalità, di regola per almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni, contenente gli eventuali requisiti richiesti per la partecipazione, gli elementi essenziali del contratto, il valore e i criteri di selezione delle offerte;
- il successivo invito a presentare offerta rivolto a tutti i candidati idonei che abbiano manifestato l'interesse nel termine stabilito nell'avviso.

La procedura negoziata senza bando prende avvio con la decisione a contrarre che contiene gli elementi di cui all'art. 17, comma 1, del Codice e si conclude con il provvedimento di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta rapporto qualità/prezzo.